

GUIDA PRATICA

LAVORO, WELFARE E FINANZA SOSTENIBILE



UNIVERSITÀ
DI TRENTO


With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



**“CHE POI VALGA LA PENA DI PASSAR TANTI GUAI PER IMPARAR COSÌ POCO,
COME DISSE IL RAGAZZO QUANDO FU ARRIVATO IN FONDO ALL’ALFABETO,
È QUESTIONE DI GUSTO”.**

– G. DICKENS, IL CIRCOLO PICKWICK





GUIDA PRATICA

LAVORO, WELFARE E FINANZA SOSTENIBILE



INTRODUZIONE

Riccardo Salomone
*Professore presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

6

A ANZIANI INVECCHIAMENTO ATTIVO

Laura Dolazza
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

10

B BLUE TRANSITION

Camilla Faggioni
*Assegnista di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

14

C CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

Lorenzo Giovanni Luisetto
*Research Scholar
presso l'University
of Michigan*

18

C CROWDFUNDING

Elisa D'Anneo
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

22

D DETENUTI

Elisa D'Anneo
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

26

D DONNE

Laura Dolazza
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

30

E ESG

Lorenzo Giovanni Luisetto
*Research Scholar
presso l'University
of Michigan*

34

F FINANZA SOSTENIBILE

Chiara Cristofolini
*Ricercatrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

38

F FONDI PENSIONE

Lorenzo Giovanni Luisetto
*Research Scholar
presso l'University
of Michigan*

42

I RUOLO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Allegra Elena Pallaroni
*Collaboratrice presso la
Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

46

M MIGRANTI

Elisa D'Anneo
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

50

P**PARTI
SOCIALI**

Anna Bebber
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

54**P****POLITICHE ATTIVE
E PASSIVE DEL LAVORO**

Anna Nicolussi Principe
*Ispettrice del lavoro
in Trento*

60**P****PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Anna Nicolussi Principe
*Ispettrice del lavoro
in Trento*

66**R****RISPARMIO**

Anna Nicolussi Principe
*Ispettrice del lavoro
in Trento*

70**S****SOCIAL
BOND**

Chiara Cristofolini
*Ricercatrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

74**S****SOCIAL IMPACT
BOND**

Chiara Cristofolini
*Ricercatrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

78**T****TASSONOMIA
SOCIALE**

Anna Bebber
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

84**T****TERRITORIO**

Allegra Elena Pallaroni
*Collaboratrice presso la
Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

90**T****TERZO
SETTORE**

Laura Dolazza
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

96**T****TRANSIZIONE
DIGITALE**

Camilla Faggioni
*Assegnista di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

100**V****VALUTAZIONE,
MISURAZIONE IMPATTO**

Allegra Elena Pallaroni
*Collaboratrice presso la
Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

104**Z****ZERO
NEET**

Riccardo Salomone
*Professore ordinario presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

108

INTRODUZIONE


di **Riccardo Salomone**
*Professore ordinario
di diritto del lavoro presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*

Abbiamo voluto fare un libretto semplice, come un abbecedario. Ma il tema di cui questa guida parla, seguendo le lettere del nostro alfabeto, è molto complesso – è stato studiato per alcuni anni grazie al finanziamento europeo che vedete in copertina... e abbiamo solo cominciato – e merita qualche chiarimento introduttivo.

In sintesi, mostriamo i lemmi fondamentali del tema con alcune ipotesi di relazione tra questi due mondi – **finanza** da una parte, **lavoro e welfare** dall'altra parte. Più precisamente la guida vuole illustrare i concetti e i legami che intrecciano la **finanza sostenibile alle politiche del lavoro e del welfare**. Si tratta di concetti e legami in parte noti e in parte nuovi o poco conosciuti, che possono trovare piena comprensione e, forse, qualche tentativo di soluzione nella prospettiva della interdisciplinarietà. L'idea è, in ogni caso, quella di offrire una prima cassetta degli attrezzi per chi, a diverso titolo, si trovi ad incrociare questo tema come orizzonte di ricerca, come area per l'azione istituzionale o professionale, come percorso educativo o formativo.

Cos'è la finanza sostenibile e cosa sono i prodotti finanziari a impatto sociale? Come possono le politiche del lavoro e del welfare fare fronte all'emersione di nuove fragilità, a situazioni di persistente crisi di risorse ed effettività in termini di risultati raggiunti? Quali sono le possibili prospettive istituzionali e le opzioni di policy che nascono dall'intreccio di questi nuovi strumenti e dei corrispondenti problemi? La guida cerca di fornire un glossario di prime possibili risposte alle domande appena poste (e ad altre conseguenti) osservando, appunto, anzitutto queste nuove forme di investimento finanziario.

I temi della finanza sostenibile, così come quelli connessi agli investimenti a impatto hanno assunto nel tempo notorietà crescente. Nel dibattito scientifico la discussione è aperta e, comunque, rimangono incertezze e polarizzazioni sui profili della compatibilità tra gli strumenti della finanza sostenibile e i modelli dell'economia di mercato. La finanza sostenibile, del resto, si è evoluta sia con riguardo ai dispositivi di investimento che di finanziamento. Fra gli strumenti di investimento di capitale, le azioni sono etichettate *social se*, per esempio, rispecchiano caratteristiche di responsabilità sociale. Fra gli strumenti di debito, il nostro fuoco ferma sui *social bond*, anche in ragione della crescita delle emissioni sulla scia del successo dei *Green Bond*. I *social bond*, infatti, mostrano un legame esplicito – ma non sempre proficuo – con i fattori *Environmental Social and Governance*. Ma nella guida proponiamo anche voci sugli strumenti di finanza alternativa e l'evoluzione di congegni come i *social impact bond*. Rispetto ai dispositivi di finanziamento, diamo conto quindi sia delle declinazioni social di strumenti tradizionali sia degli strumenti di finanza alternativa. Su questo versante, la guida assume in ogni caso che la finanza sostenibile possa essere concretamente pensata come finanza nella quale la gestione del denaro è mirata all'ottenimento sia di un ritorno economico sia di un ritorno sociale. In tale ottica – che ha portato ad escludere dalla nostra prospettiva di analisi gli interventi di carattere puramente filantropico ove non si richiede la presenza di un ritorno economico – diamo conto specialmente dell'importanza rivestita dalle tematiche e dalle tecniche valutative.



Sul versante del lavoro e del welfare, la guida assume invece come base di partenza dati, elementi e caratteristiche strutturali che segnano, e in parte spiegano, le oggettive carenze e difficoltà in termini di strumenti ed esiti raggiunti dal nostro paese. In Italia, d'altra parte, la spesa pubblica per le politiche del lavoro e del welfare continua ad essere strutturalmente inferiore a quella del resto dei paesi europei, mentre il risparmio privato rimane alto e giace in gran parte non utilizzato. La pandemia e la crisi che ne è seguita hanno reso ancora più evidenti e acute le necessità di sostenere cambiamenti per affrontare segmentazioni e fragilità del mercato del lavoro; segmentazioni e fragilità che ora – paradossalmente – accentuano anche i rischi per il nostro paese di avanzare in modo inesorabile verso condizioni di mismatch strutturale tra domanda e offerta di competenze e di lavoro. Un sistema di politiche del lavoro e del welfare in grado di facilitare efficacemente le transizioni e tutelare soggetti e gruppi vulnerabili richiederebbe invece forte e rinnovata spinta – in termini di risorse e quindi di corrispondente organizzazione progettuale – proprio nella fase storica attuale, cioè mentre stanno emergendo e consolidandosi nuove dimensioni di debolezza, fragilità e svantaggio.

Le crisi dell'ultimo ventennio hanno ripetutamente messo a dura prova i mercati del lavoro e i sistemi di welfare – e senz'altro questo vale per tutta l'Europa, sia pure con sfumature quantitative e qualitative differenti tra caso e caso. La pandemia peraltro ha reso più pressante, specie per il nostro paese, l'esigenza di sostenere processi di innovazione istituzionale per affrontare disallineamenti e segmentazioni del mercato del lavoro. Del resto, rendere le politiche del mercato del lavoro efficienti e sostenibili dovrebbe essere una priorità assoluta, poiché i finanziamenti pubblici – al di là degli innesti contingenti (vedi per esempio le risorse del PNRR) – non possono nel medio periodo compensare l'aumento dei nuovi bisogni sociali, per esempio in termini di disoccupazione di lunga durata, NEET, povertà e rischi di esclusione sociale. Le istituzioni europee hanno da tempo riconosciuto l'urgenza di promuovere fonti alternative

→ introduzione

di politiche attive del mercato del lavoro e di finanziamento del welfare, sostenendo schemi che colleghino il settore pubblico, quello privato e il terzo settore. Osservare le possibili forme di innovazione finanziaria sostenibile per le politiche del mercato del lavoro e del welfare, da questo punto di vista, ci sembra in sintesi un passaggio obbligato del prossimo futuro.

La nostra guida punta a migliorare la conoscenza di base dei temi e dei problemi legati alle forme di investimento a impatto sociale sia dal punto di vista economico che da quello giuridico – istituzionale. La nostra guida crediamo consenta di ipotizzare come queste forme di finanziamento possano essere efficacemente impiegate per favorire la strumentazione delle politiche del mercato del lavoro e del welfare.

Il mio suggerimento è di leggere la guida di un fiato per cominciare almeno a farsi un'idea complessiva di quanti e quanto importanti siano gli aspetti che vengono toccati. Ma se poi valga la pena fare così tanta fatica per imparare così poco – come ebbe a dire il ragazzo descritto da Dickens quando fu arrivato in fondo all'alfabeto – beh, questa è una questione di gusti.


ANZIANI INVECCHIAMENTO ATTIVO

Laura Dolazza
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Il fenomeno dell'invecchiamento massivo della popolazione mondiale è ormai un processo ineludibile che ha profonde ripercussioni sui sistemi economici dei singoli Paesi. Gli effetti negativi dell'invecchiamento della popolazione si manifestano soprattutto nei sistemi previdenziali e sanitari, ma interessano in realtà ogni ambito della collettività.

Trasformare dunque tale fenomeno da peso a risorsa per la società mediante un progressivo cambiamento socio-culturale è quanto più necessario.



INVECCHIAMENTO ATTIVO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito nel 2002 l'*invecchiamento attivo* come "il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano".

Tale processo si realizza mettendo in atto una serie di azioni che, da un lato, favoriscano la salute degli individui (intesa non solo come salute fisica ma anche mentale e psicologica) e, dall'altro, garantiscano ad essi di poter scegliere liberamente differenti ambiti della sfera sociale e personale in cui attivarsi e partecipare, al fine di raggiungere una maggiore qualità e soddisfazione di vita personale.

Oltre che benefici sulla singola persona, l'*invecchiamento attivo* comporta benefici anche per la società ed anzi risulta oggi un processo necessario per la collettività: in un contesto caratterizzato dalla presenza di una popolazione sempre più longeva e di un progressivo rallentamento delle nascite, e di conseguenza di una diminuzione del numero di persone in età lavorativa, quale è quello dell'Unione europea¹, è di primaria importanza garantire non solo che le persone anziane possano invecchiare in salute, al fine di contenere la spesa pubblica per i servizi socio-sanitari, ma anche consentire che le stesse possano continuare a dare un apporto produttivo nella società.

¹ Al 1° gennaio 2021 per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni si registrano solamente poco più di tre persone in età lavorativa. Si veda in dettaglio: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&action=statexp-seat&lang=it

→ anziani , invecchiamento attivo

Tale apporto produttivo, in particolare, sarebbe auspicabile nel mercato del lavoro mediante, ad esempio, il coinvolgimento in attività di volontariato, cura di bambini e disabili, partecipazione alla vita politica, allo scopo di pesare gradualmente meno sull'economia delle comunità.

Negli ultimi vent'anni, al fine di promuovere politiche comuni di *invecchiamento attivo*, sono state intraprese diverse azioni a livello internazionale e comunitario; solo per citarne alcune: l'adozione del Piano di Azione Internazionale di Madrid sull'Invecchiamento delle Nazioni Unite nell'ambito della Seconda Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento nel 2002; la creazione del Partenariato Europeo per l'Innovazione sull'Invecchiamento Attivo e in Buona Salute nel 2011; la designazione del 2012 come anno europeo per la promozione dell'invecchiamento attivo; la creazione nel 2012 da parte della Commissione Europea e Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite dell'Indice di Invecchiamento attivo quale strumento atto a monitorare l'invecchiamento attivo negli Stati membri sotto il profilo dell'occupazione, della partecipazione sociale, dell'indipendenza nella vita individuale e del contesto di politiche attive messe in atto.



**L'INVECCHIAMENTO ATTIVO COMPORTA
BENEFICI ANCHE PER LA SOCIETÀ
ED ANZI RISULTA OGGI UN PROCESSO
NECESSARIO PER LA COLLETTIVITÀ**

Sul fronte finanziario, in particolare, dal 2014 con il programma *Employment and Social Innovation (EaSI)* la Commissione europea ha introdotto uno strumento finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa a fronte dei continui cambiamenti, anche in riferimento all' *invecchiamento della popolazione*, combattere l' *emarginazione e la povertà* e migliorare le condizioni di lavoro.

A livello italiano il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e l'Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani, grazie ad un accordo di collaborazione triennale siglato nel 2019 e rinnovato nel 2022 per ulteriori tre anni, sono impegnati nel Progetto di coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche sull' *invecchiamento attivo* fra Ministeri, Regioni, enti locali, enti di ricerca ed altri *stakeholder* e finalizzato alla creazione e definizione di raccomandazioni e *best practices* comuni in materia di invecchiamento attivo.

Riferimenti sitografici



ec.europa.eu



famiglia.governo.it



famiglia.governo.it

BLUE TRANSITION

Camilla Faggioni
*Assegnista di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Il concetto di *blue transition* è correlato a quello di *blue economy*, che è l'insieme di tutte le attività economiche legate agli oceani, ai mari e alle coste. Il termine *blue transition* nasce dall'idea secondo cui, al fine di ottenere un'economia più sostenibile dal punto di vista climatico e ambientale, è essenziale il sostegno delle industrie appartenenti alla *blue economy*. L'UE ha fatto propria tale idea, dichiarando la *sustainable blue economy* imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi del *Green Deal* europeo. Come ha detto Virginijus Sinkevičius, Commissario UE per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, "to be truly green, we must also think blue".

Gli oceani hanno un grande potenziale dal punto di vista della produzione di energie rinnovabili, tra cui l'energia eolica e l'energia mareomotrice *offshore*. Secondo la Commissione UE, l'energia oceanica sostenibile (comprendente l'energia eolica galleggianti, l'energia termica e quella delle onde e delle maree) potrebbe generare un quarto dell'elettricità dell'UE nel 2050.


Tuttavia, se le nuove tecnologie legate alla produzione di energie rinnovabili non saranno implementate con attenzione, i settori tradizionali della *blue economy*, come la pesca e il turismo, già duramente colpiti dal COVID-19, potrebbero subire delle perdite. Da tale punto di vista, la pianificazione territoriale è essenziale per la coesistenza e l'uso efficace dello spazio.

Inoltre, perseguire la *blue transition* non significa soltanto implementare dei sistemi di produzione di energie rinnovabili in un ambiente marino, bensì anche ridurre l'impatto ambientale e climatico di tutti i settori della *blue economy*, tra cui la pesca, l'acquacoltura, il turismo costiero, il trasporto marittimo, le attività portuali e la cantieristica.

“TO BE TRULY GREEN, WE MUST ALSO THINK BLUE”

Virginijus Sinkevičius

La *blue transition* richiede investimenti in tecnologie innovative: la produzione di energia delle onde e delle maree, il ripristino degli ecosistemi marini e la decarbonizzazione dei trasporti richiedono un sistema tecnologico del tutto inedito, complesso e costoso. Al fine di sostenere il finanziamento della *blue transition*, l'Unione Europea ha dato vita al nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, che gestisce il BlueInvest Fund. Esso sostiene la transizione verso catene del valore più sostenibili basate sugli oceani, i mari e le attività costiere, fornendo finanziamenti a fondi azionari che, a loro volta, sostengono imprese e *start-up* che sviluppano prodotti, materiali e servizi innovativi utili alla *blue transition*.



→ blue transition

Per quanto riguarda gli investimenti privati, la Commissione UE, il WWF, il World Resources Institute e la Banca Europea per gli Investimenti hanno sviluppato, nel 2017, i Principi finanziari per una *blue economy* sostenibile, per fornire a banche, assicurazioni e investitori un quadro di riferimento per il finanziamento della *blue economy*, in conformità con i *performance standards* dell'International Finance Corporation.

Il mercato finanziario degli investimenti atti a sostenere la *blue transition* ha avuto, in breve tempo, un discreto successo. Lo strumento di maggiore rilevanza per tale mercato è il *blue bond*. Si tratta di una nuova tipologia di obbligazioni sostenibili, volte a finanziare progetti di sviluppo di attività commerciali sostenibili, legate alle acque o alla conservazione marina.

I primi *blue bond* sono stati annunciati il 28 ottobre 2018 dal Vicepresidente della Repubblica delle Seychelles: si tratta di obbligazioni emesse dallo Stato, specificatamente designate per permettere uno sviluppo ecosostenibile dell'economia dell'arcipelago.

Dopo l'iniziativa delle Seychelles, a gennaio 2019 la Nordic Investment Bank ha emesso i Nordic-Baltic Blue Bond, devoluti a progetti di prevenzione dell'inquinamento delle acque nel Mar Baltico, e ad aprile 2019 la Banca Mondiale ha messo sul mercato 10 milioni di dollari di *blue bond*, con l'obiettivo di finanziare progetti riguardanti la risoluzione del problema della plastica negli oceani.


Il mercato sta dimostrando un crescente interesse per la *blue finance*, e gli operatori hanno espresso la necessità di avere delle linee guida specifiche sui criteri di ammissibilità dei progetti per l'emissione di *blue bond* e *blue loans*. Per tale ragione, l'International Finance Corporation ha sviluppato le Linee guida per finanziare la *blue economy*, con l'obiettivo di sostenere quegli investimenti privati che non solo sono allineati con i Green Bond Principles e i Green Loan Principles, ma contribuiscono anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile n. 6 e n. 14 delle Nazioni Unite ("garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici per tutti" e "conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile"). Il documento mira a fornire un elenco di usi ammissibili dei proventi e ad identificare le categorie di progetti accettabili.

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

Lorenzo Giovanni Luisetto
Research Scholar
presso l'University of Michigan



Il concetto di *Corporate Social Responsibility* [CSR], altresì noto come “responsabilità sociale d’impresa”, ha molteplici sfaccettature; in termini ampi, può essere riferito alle **strategie adottate dalle imprese in relazione a percepiti obblighi di natura sociale ovvero nei confronti dei propri stakeholders** (“portatori di interessi”) – tra questi, ad esempio, rivestono particolare importanza consumatori e lavoratori.



Tradizionalmente, nella letteratura economica e nella prassi sono state riferite alla CSR iniziative (delle imprese) come la filantropia, strategie di marketing, programmi di supporto per alcune categorie di individui, nonché pratiche di impiego e produzione “responsabili”. Nel “fare del bene” tali attività, si usa affermare, conducono anche a **migliori risultati di impresa**, essenzialmente grazie agli effetti positivi sui gruppi di *stakeholders*. Si tratterebbe, quindi, di un ambito in cui gli interessi di natura etica ed economica convergono.

Da insieme di attività di natura manageriale, e pertanto rimesse alle decisioni strategiche delle singole imprese, negli ultimi decenni la CSR ha assunto un’importanza decisiva soprattutto nella dimensione transnazionale. Dapprima, data la difficoltà di disciplinare – secondo le vie regolative tradizionali – le catene globali del valore (e.g., le attività delle imprese multinazionali, delle loro succursali e dei fornitori) si è posta progressivamente l’attenzione sulla capacità di auto-regolazione delle condotte delle imprese attraverso le attività riferibili alla CSR.

Più di recente, si registra un processo di progressiva giuridificazione a livello di Unione Europea e di alcuni Stati membri, culminato nella fissazione di obblighi di *due diligence* che, nella sostanza, cristallizzano la necessità che le imprese operanti su scala globale integrino le proprie decisioni tenendo in considerazione una pluralità di interessi e siano responsabili di ciò che accade lungo la catena del valore – ad esempio, la legge francese del 2017 ha introdotto un dovere di controllo in capo alle multinazionali francesi sulle condizioni di lavoro degli operatori che si collocano lungo la loro catena del valore.

Nell'ottica della finanza sostenibile, si può anzitutto notare come la CSR venga talvolta accostata ad altri concetti relativi ad una certa idea di investimento, che si potrebbe definire responsabile o sostenibile, come *environmental, social and governance* (ESG) e *socially responsible investing* (SRI). Sebbene questi concetti abbiano alcuni tratti di convergenza, occorre comunque precisare che ciascuno di essi mantiene caratteristiche e fini propri. In tale ottica, una utile linea di differenziazione, funzionale ad un migliore inquadramento della CSR, riguarda il fatto che mentre gli altri concetti poc'anzi citati sono riferibili prevalentemente a strategie di investimento (sebbene con ESG si faccia riferimento altresì al modo in cui le imprese concepiscono tali dimensioni nelle loro operazioni), la CSR può essere meglio collocata nella dimensione delle azioni/condotte delle imprese. Nondimeno, da un punto sostanziale e di visione strategica di impresa, è necessario evidenziare come si tratti di approcci che condividono il fine di andare oltre la visione dell'impresa che persegue unicamente la massimizzazione del profitto, integrando invece strategie che possano favorire il benessere sociale e dei gruppi di *stakeholders*.

In questo senso, le imprese che adottano un approccio orientato alla CSR sono solitamente organizzate attraverso meccanismi che consentono loro di agire in modo socialmente responsabile. Dal momento che il significato di “socialmente sostenibile” può variare, le imprese solitamente seguono 4 pilastri che costituiscono la CSR, per come comunemente intesa: responsabilità verso l’ambiente; responsabilità etica; responsabilità “filantropica”; e responsabilità economica. Anche senza entrare nel dettaglio di queste dimensioni, si dovrebbe poter cogliere come gli strumenti di finanza sostenibile e gli investimenti ESG possano costituire modalità concrete di attuazione della CSR.

I 4 PILASTRI CHE COSTITUISCONO LA CSR:

RESPONSABILITÀ **VERSO L’AMBIENTE**
RESPONSABILITÀ **ETICA**
RESPONSABILITÀ **“FILANTROPICA”**
RESPONSABILITÀ **ECONOMICA**

Riferimenti Bibliografici

Hart O. (2020). *Shareholders Don’t Always Want to Maximize Shareholder Value*. Milton Friedman 50 years later. Stigler Center.


PACCES A. (2021). *Will EU Taxonomy Regulation Foster a Sustainable Corporate Governance?* Sustainability.

CROWDFUNDING

Elisa D'Anneo
Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento



Il *crowdfunding* (dall'inglese *crowd*, folla, e *funding*, finanziamento) è uno strumento di raccolta fondi che ha lo scopo di realizzare un progetto o un'attività imprenditoriale grazie al contributo economico di un ampio numero di finanziatori e che avviene, generalmente, attraverso l'intermediazione di una piattaforma digitale. Noto anche come finanziamento collettivo, il *crowdfunding*, infatti, avvia un processo di coinvolgimento "dal basso" di coloro che desiderano sostenere, con il proprio denaro, idee di piccoli imprenditori o start-up, i quali, vista la loro dimensione o i loro progetti molto innovativi - quasi di nicchia - trovano più agevole chiedere piccole somme a più soggetti, piuttosto che un unico finanziamento a Banche o ad altre società di investimento tradizionali.



In Italia, questa particolare modalità di finanziamento ha iniziato a diffondersi nel 2005 con la nascita della piattaforma “Produzioni dal Basso” che, per la prima volta, ha avviato una campagna di raccolta fondi; nel 2013, poi, il fenomeno del *crowdfunding* ha raggiunto il suo apice e, attualmente, nella prassi se ne distinguono quattro tipologie.

Il modello **equity** consiste in un *crowdfunding* con investimento, in cui i soggetti finanziatori erogano un contributo alle PMI o start-up e, in cambio, ottengono quote societarie delle stesse. I rischi di questo modello, che, di fatto, assume la forma di una sollecitazione di pubblico risparmio, sono evidenti e, per questo, è ben regolamentato, secondo le specifiche normative di ogni Paese. In Italia, ad esempio, le piattaforme digitali, che operano come intermediari per gli investimenti nell'*equity crowdfunding*, devono essere autorizzate dalla Consob.

Il secondo modello, **loan-based**, è una forma di disintermediazione, infatti, il soggetto finanziatore decide quale progetto supportare con il proprio prestito di denaro, in cambio di un tasso d'interesse da parte della società o dei privati beneficiari.


→ crowdfunding

Gli ultimi due modelli di *crowdfunding*, infine, attengono all'istituto della donazione e prendono il nome di **donation** e **reward-based crowdfunding**. La prima forma prevede che chi conferisce denaro effettui una pura donazione; nella seconda, invece, per chi contribuisce è previsto un sistema di ricompense, non finanziarie, ma simboliche e proporzionate alla donazione effettuata.

Dopo l'approvazione del Green Deal da parte dell'Unione Europea, inoltre, il *crowdfunding* sta assumendo un ruolo fondamentale anche per favorire la crescita di imprese sostenibili e, così, rispondere alle problematiche della società sempre più urgenti, come la transizione energetica e l'emergenza climatica. Infatti, se ridurre l'impatto sull'ambiente comincia a diventare un obiettivo comune a tutti gli operatori del business, l'utilizzo del *crowdfunding* permette anche alle aziende più piccole di generare servizi più sostenibili e "green". A questa forma innovativa di finanziamento della sostenibilità, si collega anche una nuova modalità di *crowdfunding*, ossia il cosiddetto **civil crowdfunding**. Si tratta di una raccolta fondi che avviene per grandi importi e in lunghi periodi di tempo, in questo modo, viene coinvolta la comunità per attuare iniziative con un forte impatto collettivo.

Quanto alla disciplina del *crowdfunding*, l'Italia è il primo paese in Europa ad averne adottata una *ad hoc*. Questa, che, inizialmente, ha interessato solo il modello *equity*, è contenuta nel Decreto-legge n. 179/2012 (Decreto crescita bis) poi convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale strumento di regolazione ha introdotto delle semplificazioni legislative per favorire lo sviluppo delle *start-up* cosiddette *innovative*, ossia piccole società di capitali (s.p.a., s.r.l. o cooperative) impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale.

LE TIPOLOGIE DI CROWDFUNDING



Assente era, peraltro, una legislazione uniforme a livello sovranazionale fino al 2020, quando l'Unione Europea ha deciso di emanare il Regolamento UE n. 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, ufficialmente entrato in vigore il 10 novembre 2021. L'obiettivo comunitario, che ha mosso questo intervento, è stato quello di armonizzare, tra i Paesi europei, i requisiti in tema di prestazione dei servizi di *crowdfunding*, di organizzazione e di autorizzazione e vigilanza dello stesso. La raccolta dei capitali su base transfrontaliera è stata, così, incrementata e facilitata.


Riferimenti sitografici e normativi



produzionidalbasso.com



consob.it



D.L. n. 179/2012



Reg. UE 2020/1503

DETENUTI

Elisa D'Anneo
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Per combattere il tasso di recidiva dei *detenuti* in carcere, è necessario che essi, una volta terminato il periodo di esecuzione della pena, siano in grado di **reinserirsi nella società, sentendosi parte di essa.**

La funzione rieducativa della pena è un principio che sta alla base della Costituzione italiana, difatti, l'articolo 27, comma 3, afferma che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato” e non essere strumenti afflittivi e punitivi, ulteriori alla privazione della libertà dell'individuo.

Così, il carcere, alla luce dei principi costituzionali, oltre ad essere il luogo dell'esecuzione della pena, deve mirare alla riabilitazione dei detenuti, offrendo strumenti idonei al loro reinserimento nella società, una volta terminata la condanna. Con l'avvento dei principi costituzionali, inoltre, il trattamento rieducativo, nella realtà carceraria, viene affidato al lavoro, intra ed extra murario, difatti, se l'art. 1 della Costituzione afferma che la Repubblica Italiana si fonda sul lavoro, ciò deve valere tanto per i soggetti "liberi" quanto per i detenuti.

RESPONSABILIZZARE E VALORIZZARE IL DETENUTO COME INDIVIDUO

Il lavoro penitenziario deve essere in grado di valorizzare le potenzialità dei detenuti, di incentivare gli stessi ad acquisire professionalità, a seguire attività formative e lavorative, anche attraverso il loro coinvolgimento in imprese sociali; solo così, questi soggetti che, quando termina la permanenza in carcere, si trovano in una condizione "più svantaggiata", potranno reinserirsi nella collettività con meno difficoltà, accedere al mercato del lavoro ed evitare di ricadere nella sfera criminosa.

Il 25 settembre 2015 è stata sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma per le persone, il pianeta e la prosperità. L'obiettivo n. 16 mira a "promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli" e al suo interno si inserisce anche la prospettiva di un sistema giudiziario che incoraggia l'inclusione dei detenuti nella società civile.

→ detenuti

La Direzione Generale per la Coesione del Ministero della Giustizia, grazie alle risorse dell'Unione europea attraverso il Programma Operativo Nazionale Inclusioni 2014-2020, ha finanziato il progetto "Modello sperimentale di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale" (M.I.L.I.A.) per **favorire la dimensione lavorativa come alternativa al reato**, attraverso percorsi sperimentali di inserimento lavorativo intramurario che consentano ai detenuti di acquisire competenze da riproporre al termine del periodo di detenzione. Fondamentali, per la realizzazione di tale intervento, sono la concertazione tra i servizi di natura sociale e quelli di politica attiva del lavoro, e il coordinamento tra le amministrazioni centrali e quelle regionali. In vista dell'inizio della sperimentazione, sono state individuate quattro regioni "pilota" (Puglia, Abruzzo, Toscana e Sardegna) che, in qualità di beneficiarie, individuano i potenziali progetti di formazione, attraverso procedure concorsuali, ed elaborano modelli di intervento efficaci. In Puglia, ad esempio, l'obiettivo è stato quello di creare una start-up carceraria di arredi.



REINSERIMENTO SOCIALE

Accanto agli interventi pubblici, anche i soggetti privati, quali le imprese sociali, hanno contribuito al raggiungimento di una giustizia più rigenerativa. Queste organizzazioni, soprattutto nella forma delle cooperative sociali di tipo B) che si occupano di inserimento lavorativo, operano in molti settori produttivi (aziende agricole, ristorazione, sartoria) e la loro flessibilità ben si concilia con il lavoro penitenziario. Nell'impresa sociale il lavoratore-detenuto acquisisce sia competenze tecniche, in relazione all'attività richiesta, che personali e relazionali, quali il rispetto delle regole, la capacità di lavorare in gruppo o di relazionarsi con professionalità con dei superiori. Il lavoro smette, così, di essere percepito unicamente come uno strumento utile – e necessario – per ottenere eventuali permessi e consente, invece, di **responsabilizzare e valorizzare il detenuto come individuo, di far crescere la sua sfera relazionale, anche facendogli acquisire più fiducia nelle proprie capacità.** Tale organizzazione aumenta le possibilità, per questi soggetti, di trovare un lavoro una volta terminata la permanenza in carcere, e di mantenerlo. In Italia vi sono molti esempi virtuosi: tra tutti, il marchio “made in carcere”, un'impresa sociale che da oltre quindici anni affida alle detenute la produzione di capi di abbigliamento ed accessori.

Riferimenti sitografici



poninclusionelavoro.gov.it



madeincarcere.it

DONNE

Laura Dolazza
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



La parità tra donne e uomini è riconosciuta a livello internazionale e comunitario come principio fondamentale e condizione necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di una crescita sociale e occupazione più sostenibile ed inclusiva. Garantire alle donne la parità di accesso all'istruzione, al mondo del lavoro, alla rappresentanza nei processi decisionali costituisce difatti **la base per la promozione di economie sostenibili per la collettività.**




ELIMINAZIONE
GENDER GAP



WORK-LIFE
BALANCE



RAPPRESENTANZA NEI
RUOLI DI LEADERSHIP



La parità di genere rientra fra i 17 obiettivi strategici (al quinto posto: “*Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze*”) fissati nel 2015 dall'ONU con l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. A livello euro-unitario la parità di genere costituisce non solo un valore centrale dei trattati istitutivi (artt. 2 e 3 TUE, artt. 8 TFUE, artt. 21 e 23 Carta di Nizza), ma anche una priorità trasversale dell'agenda politica attuale (si vedano, ad esempio, il Patto per la parità di genere 2011-2020, l'Impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019 e la più recente Strategia per la parità di genere 2020-2025).

Nel processo di transizione sostenibile è dunque necessario mirare al raggiungimento della parità fra uomo e donna nella società e, primariamente, nel mercato del lavoro. Fondamentali in tal senso sono gli strumenti di finanziamento pubblico creati ad hoc; ne è un esempio il Fondo sociale europeo FSE+, che contribuisce a finanziare gli interventi sostenuti da fondi pubblici e privati degli Stati membri al fine di raggiungere diversi obiettivi programmatici, fra i quali ricopre un ruolo preminente e trasversale la parità di genere.

Grazie a tale strumento, difatti, gli Stati membri hanno sviluppato interventi specifici a sostegno dell'uguaglianza di genere, che si sono concretizzati, ad esempio, in: politiche tese ad eliminare il gap retributivo fra uomini e donne; misure volte all'inserimento e al reinserimento delle donne nel mercato del lavoro; miglioramento dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata mediante l'introduzione di norme in materia di congedi per motivi familiari e di modalità di lavoro flessibile e mediante la promozione di modelli familiari basati su un'equa ripartizione delle responsabilità di genitori; sostegno all'imprenditoria femminile; contrasto alla sottorappresentazione femminile nei settori economici maggiormente investiti dalla transizione digitale e a predominanza tradizionalmente maschile.

Contrastare le disuguaglianze di genere è anche una delle tre priorità trasversali del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, il programma di riforme e di investimenti facente parte del programma Next Generation EU che l'Italia ha intrapreso per rilanciare l'economia dopo la crisi generata dalla pandemia di COVID-19. In particolare, a sostegno dell'imprenditorialità femminile, nell'ambito del PNRR è stato creato in Italia il **"Fondo impresa donna"**, ossia una dotazione finanziaria a sostegno della nascita di nuove imprese femminili (costituite da meno di 12 mesi) e lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili già esistenti (attive da più di 12 mesi). Esso si rivolge in particolare alle cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie, alle società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione rappresentati per almeno due terzi da donne, a imprese individuali con titolari donne, a lavoratrici autonome con partita IVA.

Anche la finanza sociale può dare un contributo rilevante per la promozione della parità di genere; attraverso le strategie di engagement collettivo, ossia di dialogo costruttivo fra investitori e società e di azionariato attivo, ad esempio, è possibile influenzare e orientare le attività delle società investite al raggiungimento della parità fra donne e uomini in termini di maggior rappresentanza femminile nei ruoli di leadership e all'interno dei consigli di amministrazione, di promozione di programmi di sostegno per le donne sul posto di lavoro, di sostegno alla genitorialità in azienda. Investire sulla parità fra donne e uomini genera effetti positivi per l'azienda, sia internamente, sulla forza lavoro impiegata, sia esternamente, sulla clientela e, più in generale, sulla collettività.

Riferimenti sitografici



eige.europa.eu



unric.org



temi.camera.it



ec.europa.eu



ec.europa.eu



ec.europa.eu



bollettinoadapt.it



mise.gov.it


E

ESG

Lorenzo Giovanni Luisetto
*Research Scholar
presso l'University
of Michigan*



L'acronimo *ESG (Environmental, Social and Governance)* indica tre profili su cui le imprese scelgono di aderire ad un determinato protocollo, definito da standard internazionali, allo scopo di fissare e raggiungere alcuni obiettivi di medio e lungo periodo. Le imprese vengono così valutate sulla base di una vasta gamma di obiettivi ritenuti socialmente desiderabili. Nel suo significato più comune, ESG racchiude un insieme di fattori utilizzati per misurare gli impatti non finanziari di investimenti e imprese; al contempo, si riconducono all'area ESG una serie di opportunità di investimento e di business. L'interesse da parte di investitori e gruppi di portatori di interesse (*stakeholders*) verso i fattori ESG è cresciuto negli anni recenti, anche a causa delle perduranti crisi di natura economica, ambientale, sanitaria e sociale.



I fattori ESG vengono ricondotti a tre macro ambiti: rispetto dell'ambiente, benessere sociale e processi di gestione delle imprese ottimali. In relazione all'ambiente, le imprese ad esempio dichiarano il proprio impatto ambientale/climatico, ad esempio attraverso il calcolo delle emissioni CO2, condividendo informazioni riguardanti le materie prime e lo smaltimento dei rifiuti esito del processo produttivo; rientrano in questo primo aspetto altresì: efficientamento energetico, biodiversità, cambiamento climatico e sfruttamento delle risorse idriche. Muovendo, poi, al secondo pilastro (sociale) si usa fare riferimento, a titolo esemplificativo: al rispetto dei diritti umani; al mantenimento di determinati standards e condizioni di lavoro; a meccanismi di garanzia della parità salariale di genere; alla giustizia sociale e alla diversità nei luoghi di lavoro. Da ultimo, struttura e processi di gestione societaria, retribuzione dei membri degli organi di management e controllo e diritti degli azionisti sono alcuni dei parametri utilizzati per valutare il segmento governance.

Gli aspetti climatici sono sicuramente preponderanti nel dibattito attuale sui fattori ESG, e occorre evidenziare che i vari profili spesso si sovrappongono. Sebbene non esista una singola lista di obiettivi/fattori ESG, a vari livelli si stanno compiendo sforzi per cercare di raggiungere parametri e metriche di valutazione condivisi. A livello di Unione Europea il Regolamento 2020/852 ha istituito un quadro volto a favorire gli investimenti sostenibili, definendo le basi per la Tassonomia UE – le condizioni che un'attività deve soddisfare per potersi qualificare come ecosostenibile.

Un tema chiave, poi, riguarda la necessità di **adottare misure idonee a evitare che le imprese utilizzino strategie di comunicazione e marketing volte a mascherare come ecosostenibili attività o prodotti che invece non lo sono** (il c.d. *greenwashing*). Anche laddove non vige un regime di *disclosure* imposto legislativamente (come negli Stati Uniti), nella prassi le imprese quotate in borsa sono indotte a rendere pubblici i propri protocolli e/azioni rilevanti in ambito ESG, e ciò soprattutto in ragione del pressing di regolatori, gruppi di portatori di interessi, compagnie di assicurazione e, soprattutto, investitori istituzionali.

I fattori ESG originano da approcci di investimento orientati alla sostenibilità e, pertanto, sono riconducibili a strategie di investimento responsabile e di finanza sociale. Si usa riconoscere che i primi approcci si concentravano sulla esclusione (*screening out*) dal portafoglio di investimenti a causa di condotte ritenute non in linea con i fattori ESG presi in considerazione. Più di recente, invece, i fattori ESG vengono integrati nelle strategie di investimento favorendo le imprese che contribuiscono positivamente al benessere sociale e degli *stakeholders* negli ambiti ESG.

Occorre, in ogni caso, distinguere tra integrazione dei fattori ESG nelle valutazioni di investimento (*ESG integration*) e finanza sostenibile (*impact investing*). Entrambe le strategie possono essere utilizzate da investitori interessati a rendimenti finanziari e non, ma l'enfasi può risultare differente. L'integrazione dei fattori ESG è riferibile a strategie che non prevedono l'anticipo di una perdita in termini di ritorno finanziario in raffronto a determinati parametri, e alcuni investitori utilizzano tali fattori per migliorare le proprie valutazioni di rischio.

Viceversa, un investitore che persegua strategie di finanza sociale potrebbe dare priorità all'impatto non finanziario, facendo un investimento con un ritorno atteso inferiore a quello di mercato. Non tutti gli investitori, tuttavia, sono disposti o possono legittimamente accettare la prospettiva di un rendimento inferiore al livello di mercato. In tal senso, si considerino gli intermediari finanziari che, vincolati da doveri fiduciari, sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse finanziario del beneficiario.

Ad ogni modo, è opinione condivisa che proprio in ragione delle crisi, emergenze e rischi di varia natura (tra cui i cambiamenti climatici, ondate pandemiche, ma anche problemi di natura sociale), le imprese debbano orientarsi al medio e lungo periodo e, quindi, agire in modo socialmente responsabile. In ambito finanziario, il trend sembra andare nella direzione di una sempre più decisa integrazione dei fattori ESG nelle strategie di investimento.

Riferimenti bibliografici

Bergman M.S., Deckelbaum A.J., Karp B.S. (2020). *Introduction to ESG. Harvard Law School Forum on Corporate Governance*. Testo disponibile al sito: <https://corpgov.law.harvard.edu/2020/08/01/introduction-to-esg/>

Gary S.N. (2019). *Best Interests in the Long Term: Fiduciary Duties and ESG Integration*. U. Colo. L. Rev. 90.

Riferimenti sitografici



corpgov.law.harvard.edu


FINANZA SOSTENIBILE

Chiara Cristofolini
*Ricercatrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Si definisce finanza sostenibile quel ramo del settore finanziario che considera nei prodotti e nei processi decisionali di investimento i c.d. fattori ESG, ossia i fattori di tipo ambientale (*Environmental*), sociale (*Social*) e di governo societario (*Governance*).¹

1 Per una definizione e una breve ricostruzione si veda il sito della Banca di Italia, sezione “Informazioni di Base”, Finanza sostenibile: <https://economiepertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/finanza-sostenibile/?dotcache=refresh>. Per un approfondimento specifico sugli ESG, inoltre, v. retro la parola chiave E-ESG.



Questi elementi si affiancano agli aspetti economici, in particolare, all'obiettivo di **generare rendimento per l'investitore**, indirizzando i capitali verso attività e progetti che non mirano a creare soltanto un plusvalore economico ma anche un **valore sociale e ambientale nel medio-lungo termine**.

La finanza sostenibile, dunque, va oltre la tradizionale attenzione ai profitti e alle perdite per considerare questioni quali la risposta delle aziende alla crisi climatica o la qualità del trattamento riservato a dipendenti, clienti e azionisti². Più precisamente, i fattori di tipo ambientale (*Environmental*) si riferiscono a tematiche legate alla mitigazione e all'adattamento ai **cambiamenti climatici**, alla conservazione della **biodiversità** e alla transizione verso la **neutralità climatica**, cioè verso un'economia a emissioni zero. I fattori di tipo sociale (*Social*) considerano questioni inerenti all'osservanza dei **diritti umani**, alla **lotta alle disuguaglianze** e alla promozione dell'**inclusione sociale**, alla qualità delle relazioni di lavoro, agli investimenti in formazione e al **benessere** della collettività.

2 Del Giudice A. (2022). *La finanza sostenibile*. Giappichelli, Torino, p. 7 ss.

Infine, i fattori di governo societario (*Governance*) guardano alle modalità di gestione delle istituzioni pubbliche e private per assicurare che aspetti sociali e ambientali entrino nei loro processi decisionali. Esempi in tal senso sono costituiti dalla adozione di politiche di genere nella composizione degli organi di amministrazione, dal rispetto della parità salariale e dal contrasto alla corruzione.

Come detto in apertura, il concetto di finanza sostenibile include ogni prodotto o investimento che assicuri sia **rendimenti finanziari positivi**, sia la **promozione di fattori ESG**. Al suo interno, pertanto, vi rientrano, tra gli altri, i mutui *green*, il finanziamento azionario delle energie rinnovabili, i crediti di carbonio per compensare la CO₂ (*carbon credits*), nonché l'*impact investing*, che mira a creare un rendimento finanziario e un impatto sociale o ambientale positivi. In questa guida sono esaminati due esempi di finanza sostenibile, i *social bonds* (SB) e i *social impact bonds* (SIB). Ad essi, dunque, si rimanda per un approfondimento specifico.

Le operazioni riconducibili alla finanza sostenibile hanno registrato un aumento significativo soprattutto a partire dal 2015, con l'elaborazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e dell'Accordo di Parigi sul Clima (la XXI Conferenza delle Parti dell'UNFCCC). In questo contesto, si sono sviluppate sempre più misure e azioni su tematiche sociali e ambientali, sia a livello pubblico che privato. Secondo quanto emerge dagli studi del Forum per la Finanza Sostenibile e altri operatori, anche in Italia sono in crescita le operazioni gestite secondo strategie di investimento sostenibile così come il numero di operatori che integrano i fattori ESG nelle scelte di investimento³.

3 Forum per la Finanza Sostenibile (2021). *Gli investimenti sostenibili in Italia. Tendenze e prospettive di mercato*, p. 9 ss.

Allo scopo di promuovere la diffusione della finanza sostenibile, ma anche una maggiore trasparenza dei mercati, l'Unione Europea ha avviato una serie di azioni. La materia della finanza sostenibile è stata oggetto di una significativa attività regolativa a partire dal Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile (*Action Plan on Financing Sustainable Growth*), presentato a marzo del 2018 dalla Commissione UE, con l'obiettivo di incrementare il flusso di investimenti in progetti sostenibili e promuovere l'integrazione dei fattori di sostenibilità ESG nei processi finanziari. Al Piano è seguito il *Green Deal* europeo, con il quale l'Unione si è impegnata ad eliminare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, e il *Next Generation EU* a sostegno della ripresa post Covid-19. Più di recente le istituzioni europee hanno dato forma ad una nuova cornice normativa per il settore finanziario con la pubblicazione da parte della Commissione della *Renewed Sustainable Finance Strategy* e l'approvazione della *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR, Regolamento UE 2019/2088) e la modifica dei *Climate benchmarks* (Regolamento UE 2019/2089).

Riferimenti bibliografici

Banca di Italia, Informazioni di base. *Finanza sostenibile*. <https://economiepertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/finanza-sostenibile/?dotcache=refresh>

Del Giudice A. (2022). *La finanza sostenibile*. Giappichelli, Torino, p. 7 ss.

Forum per la Finanza Sostenibile, *Gli investimenti sostenibili in Italia. Tendenze e prospettive di mercato*, 2021. <https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2021/11/Investimenti-sostenibili-Italia-WEB.pdf>

Riferimenti sitografici



economiepertutti.bancaditalia.it



finanzasostenibile.it

FONDI PENSIONE

Lorenzo Giovanni Luisetto
Research Scholar
presso l'*University of Michigan*



I *fondi pensione* sono organismi di investimento collettivo del risparmio che raccolgono i contributi dei lavoratori e/o dei datori di lavoro e li investono nel mercato finanziario allo scopo di erogare una prestazione pensionistica al termine della vita lavorativa del lavoratore.

I fondi pensione **hanno natura tendenzialmente privatistica** e la loro diffusione e regolazione è piuttosto differenziata sul panorama internazionale. Infatti, essi possono affiancarsi o sostituirsi a sistemi pensionistici pubblici. In Italia, i fondi pensione sono stati introdotti a partire dai primi anni Novanta (D.Lgs. n. 124 del 1993 “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”) allo scopo di avviare una procedura di progressiva razionalizzazione del sistema pensionistico italiano, fino a quel momento di matrice esclusivamente pubblicistica.



I FONDI PENSIONE RIENTRANO TRA I POSSIBILI ATTORI INTERESSATI AD ATTUARE STRATEGIE DI INVESTIMENTO SOSTENIBILI E RESPONSABILI

In breve, la legislazione italiana prevede una macro distinzione tra fondi pensione negoziali, o chiusi, e fondi pensione aperti. I primi sono istituiti da un accordo collettivo o aziendale o di categoria o mediante accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti. I secondi, invece, non sono riservati a specifiche categorie di lavoratori subordinati o autonomi vincolati a vario titolo da un accordo specifico, bensì sono ad adesione aperta e possono essere costituiti da enti gestori di previdenza obbligatoria (ad esempio, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio), previa autorizzazione della Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione (COVIP). La COVIP vigila sui fondi pensione al fine di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi.



→ **fondi pensione**

Trattandosi di enti che orientano le loro decisioni necessariamente al medio e lungo periodo, i fondi pensione rientrano tra i possibili attori interessati ad attuare strategie di investimento sostenibili e responsabili (*Sustainable and Responsible Investment - SRI*), nonché ad investimenti che, oltre all'aspetto finanziario, integrino valutazioni di natura ambientale, sociale e di governance (*Environmental, social and corporate governance - ESG*).

In tale prospettiva, il dibattito in altri Paesi – su tutti gli Stati Uniti – è piuttosto acceso, data la necessità di coniugare le prospettive di rendita finanziaria dei lavoratori futuri pensionati con altre esigenze di carattere collettivo, come la lotta ai cambiamenti climatici; vi sono, peraltro, stringenti doveri fiduciari che limitano la discrezionalità dei fondi.

In ogni caso, l'obiettivo della **transizione ecologica**, al centro delle politiche dell'Unione Europea, spinge fortemente verso la direzione della **finanza sostenibile**, e ciò suggerisce che anche i fondi pensione, così come gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari, dovranno muoversi in misura sempre maggiore in quest'ottica.

Riferimenti bibliografici

Caplan L., Griswold J.S., Jarvis W.F. (2013). From SRI to ESG: *The Changing World of Responsible Investing*. Commonfund Institute.

COVIP (2022). *Guida introduttiva alla previdenza complementare*. Testo disponibile al sito: https://www.covip.it/sites/default/files/guida_introduttiva_alla_previdenza_complementare_0.pdf

Riferimenti sitografici



covip

I

RUOLO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Allegra Elena Pallaroni
*Collaboratrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



L'apparato istituzionale dell'Unione Europea si compone di una varietà di istituzioni impegnate nel perseguimento di interessi e politiche europee, oltre che nell'applicazione e interpretazione conforme del diritto sovranazionale. Se è vero che ogni istituzione è investita di poteri e responsabilità differenti, stabiliti dai trattati istitutivi dell'Unione Europea, nella definizione dell'Agenda Europea operata dal Consiglio è fondamentale l'azione di tutte le Istituzioni di concerto.

I trattati istitutivi conferiscono all'Unione competenze e poteri e, per effetto del principio di attribuzione, **l'organismo europeo è chiamato ad agire solo entro i limiti delle competenze conferitegli dai singoli Paesi.** È stato il Trattato di Lisbona a chiarire la ripartizione delle competenze fra l'Unione e i suoi Stati membri, distinguendo: innanzitutto, le competenze esclusive per settori in cui l'Ue ha potere di adottare atti vincolanti; quelle concorrenti, per materie che ammettono una collaborazione dei singoli Paesi ai quali è concesso di legiferare lì dove non procede l'organismo sovranazionale; infine, quelle di sostegno, in quegli ambiti in cui l'Europa si limita a coordinare e integrare l'azione dei suoi membri.

Il settore della politica sociale è disciplinato dall'articolo 151 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che ne definisce gli obiettivi, ma rimane una materia in cui non è prevista competenza esclusiva, e in cui all'adozione delle direttive comunitarie consegue la necessaria operazione di recepimento dei Paesi membri nel proprio diritto nazionale. L'Unione Europea è nei fatti chiamata a definire standard minimi di tutela, lasciando ai singoli Stati la facoltà di introdurre forme di tutela anche più elevate. Ciò che è sicuro è che l'Unione Europea ha fra i suoi principali interessi quello della **promozione del progresso sociale e che per questo lavora al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei suoi cittadini.**

Davanti all'attuale e progressiva riduzione delle risorse pubbliche, nel contesto delle politiche di welfare, si stanno sviluppando forme di partenariato pubblico-privato che sfruttano gli strumenti offerti dalla finanza sostenibile come forme alternative di finanziamento delle politiche pubbliche.


Le Istituzioni Europee, fin da subito, hanno riconosciuto l'urgenza di lavorare nel senso di una chiarezza informativa con riguardo al funzionamento dei meccanismi della finanza sostenibile a cui far seguire un impiego uniforme di questi strumenti innovativi. Se è vero che manca un vero e proprio programma a livello europeo, le Istituzioni hanno già dimostrato di essere impegnate nella definizione di un linguaggio condiviso sulla finanza sostenibile che permetta l'impostazione di un mercato fondato sulle regole

della chiarezza e della trasparenza, allo scopo di servirsi degli investimenti sostenibili e responsabili, quali traino verso un nuovo modello di crescita. La Commissione Europea, a tal proposito, già nel 2018 presentava una proposta di regolamento rivolta agli investitori istituzionali e ai consulenti finanziari, con l'obiettivo di introdurre regole chiare e comuni sugli obblighi di trasparenza in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento.

Se da un lato il ruolo affidato all'Unione Europea può apparire marginale e di mero coordinamento, è importante riconoscere come la Strategia Europea si sia impegnata a porre fra i suoi primari obiettivi la diffusione e l'incremento d'utilizzo degli strumenti di finanza innovativa destinati a generare impatto sociale e ambientale. Anche nello sviluppo della 2021-2027 *Multiannual Financial Framework*, le Istituzioni si sono curate di sottolineare il ruolo fondamentale giocato dai meccanismi di finanza sostenibile e innovativa nel contrastare lo sviluppo in parallelo della diminuzione del budget pubblico e dell'incremento di bisogno dei sistemi di welfare nel panorama attuale.

L'invito dell'Unione Europea, anche in piani quali il piano *Next Generation EU*, all'impiego della finanza sostenibile è quindi importante, non perché un invito possa di per sé essere risolutivo, ma perché è nei fatti in grado di posizionare l'Europa come *standard setter* e soggetto capofila anche a livello mondiale nell'attuazione di piani di sviluppo sostenibile, e trascina poi con sé l'azione di tutti gli Stati Membri.

L'Unione oggi lavora nel senso di un ampliamento dell'arsenale legislativo che faciliti l'accesso alla finanza sostenibile, con l'obiettivo di renderla anche più inclusiva, curandosi di rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi inevitabili della sostenibilità, sostenendo attivamente i suoi membri negli sforzi di adesione alla finanza sostenibile.



PROGRESSO SOCIALE



CONDIZIONI DI VITA



FINANZA SOSTENIBILE

Se parlando di finanza sostenibile ci si riferisce a quel tipo di finanza che si impegna a considerare criteri ambientali, sociali e di governance, diventa importante valorizzare la cura che le Istituzioni Europee stanno dimostrando sul versante della transizione verde, nonché ricordarsi che il desiderio è quello di un **impegno alla finanza etica e sostenibile che si dimostri anche e soprattutto socialmente responsabile, al fine di sostenere il pilastro europeo dei diritti sociali e costruire nei fatti entro il 2030 un'Europa sociale più forte.** La stabilizzazione a livello europeo di misure di carattere sociale è importante in maniera tale da sostenere le risposte dei singoli Stati membri, così da attutire le disparità sociali presenti nell'Ue. Pur dovendo riconoscere che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea condiziona i poteri dell'Unione nel campo della sicurezza sociale, andando ad escludere l'ammissibilità di interventi che incidano sui principi fondamentali dei sistemi nazionali e sul loro equilibrio finanziario, a maggior ragione va rilevato che le Istituzioni sono chiamate al difficile compito di guidare le diversità nazionali verso questa necessaria transizione, sia sociale sia *green*, fondata su standard minimi necessari, lasciando poi il compito ai singoli Paesi di sviluppare linee d'azione ancora più efficienti che si curino di incrementare e rafforzare gli standard stabiliti.

MIGRANTI

Elisa D'Anneo
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Per una società, sostenere l'inclusione socioeconomica dei migranti significa creare concrete opportunità occupazionali per gli stranieri. Il Piano Occupazionale Nazionale Inclusioni, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha finanziato alcuni interventi che mirano proprio all'inserimento socio-lavorativo delle categorie più vulnerabili - tra cui proprio i migranti - attraverso percorsi multidisciplinari e di integrazione, idonei anche a contrastare il sistema del caporalato.

Tra i molti progetti, nel 2021, il Ministero del Lavoro ha stipulato una convenzione con ANCI, in partenariato con Cittalia, che ha tradotto in realtà il Piano InCAS, a supporto degli enti locali nell'ambito dei processi di inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.



L'IMPREDITORIA STRANIERA CONSTA DI 651.170 IMPRESE, OSSIA L'11% DELLE IMPRESE TOTALI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Sono due gli obiettivi principali di tale progetto: da una parte, il **supporto agli enti locali**, nella definizione, gestione e monitoraggio dei progetti territoriali di inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi, promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; dall'altra, lo sviluppo di un programma di carattere nazionale che fornisca un supporto agli enti locali, per combattere fenomeni di sfruttamento e disagio abitativo connesso al lavoro agricolo, nonché l'elaborazione di policy e strumenti efficaci per l'attuazione, a livello locale, del Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.


Il metodo da adottare per raggiungere entrambe le finalità consiste in un piano articolato che mira al supporto delle amministrazioni comunali nella progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi dedicati all'**inclusione socio-lavorativa** dei cittadini migranti nelle aree urbane,




INCLUSIONE SOCIOECONOMICA



SFRUTTAMENTO



INSERIMENTO
LAVORATIVO



CAPORALATO

→ migranti

e la realizzazione di un'indagine per controllare la presenza di lavoratori stranieri impiegati nell'ambito agro-alimentare che vivono in realtà formali e informali all'interno dei territori dei Comuni italiani. Un'altra iniziativa, cresciuta negli anni, che mira ad incentivare l'imprenditoria migrante in Italia, porta il nome di Progetto Futurae. Nello specifico, il Programma Imprese Migranti, mette in collaborazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con UNIONCAMERE per, da una parte, individuare coloro che sono interessati ad intraprendere un percorso imprenditoriale (solitamente migranti e seconde generazioni) azioni di informazione, di formazione e di assistenza;

dall'altra, per definire le policy e monitorare le attività realizzate e per intervenire sulle criticità che si presentano di volta in volta. I dati raccolti da InfoCamere dimostrano che, nell'anno 2022, **l'imprenditoria straniera consta di 651.170 imprese, ossia l'11% delle imprese totali sul territorio nazionale**. Ormai è quindi fuori dubbio che le imprese a titolarità straniera rappresentino una realtà strutturale in Italia.

Riferimenti sitografici



[integrazionemigranti.gov.it](https://www.integrazionemigranti.gov.it)



[integrazionemigranti.gov.it](https://www.integrazionemigranti.gov.it)



[integrazionemigranti.gov.it](https://www.integrazionemigranti.gov.it)

PARTI SOCIALI

*Anna Bebber
Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Con la locuzione “parti sociali” si fa riferimento alle associazioni che rappresentano i lavoratori (i sindacati) e le imprese, e che fungono da interlocutori delle istituzioni pubbliche in occasione di consultazioni e negoziazioni nelle materie inerenti il lavoro. Sono i soggetti protagonisti del dialogo sociale che rappresentano, dalle due diverse prospettive, le problematiche del mondo lavorativo, come ad esempio le condizioni di lavoro e la definizione dei salari. Inoltre, esse solitamente coincidono con le parti negoziali nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali.

Apparentemente le parti sociali non sembrerebbero giocare nell'ordinamento italiano un ruolo di spicco nell'ambito della finanza ad impatto sociale. A ben vedere però, è ravvisabile una sottile connessione sotto due diversi punti di vista, entrambi forieri di questioni tuttora aperte.


Per quanto riguarda il primo, vengono in rilievo gli **enti bilaterali**, ossia quegli organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, disciplinati dai contratti collettivi nazionali, ed aventi lo scopo di assicurare una serie di servizi e prestazioni, che vanno dalla formazione all'assistenza sanitaria¹.

Inoltre, ai fini che interessano, la competenza degli enti bilaterali si estende anche in materia di **fondi pensione integrativi**, che sono strumenti di risparmio di lungo periodo che ingenerano l'aspettativa di una pensione complementare, da affiancare a quella che spetta ai sensi di legge erogata dagli enti previdenziali obbligatori. Più precisamente, il sistema di previdenza integrativa è basato sul sistema della capitalizzazione, tale per cui le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari al fine di generare un rendimento che si aggiunge alla contribuzione versata nelle posizioni individuali.

I FONDI PENSIONE POSSONO ATTUARE STRATEGIE DI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RESPONSABILI



¹ Art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 276/2003.



TUTELA E
SOSTEGNO



PROGETTI
SOCIALI



INVESTIMENTI
SOSTENIBILI



INVESTIMENTI
RESPONSABILI

→ parti sociali

Le forme pensionistiche complementari possono adottare una politica di investimento dei contributi versati dal lavoratore che promuova **fattori ambientali o sociali** o che abbia come scopo **investimenti sostenibili**.² In altre parole, i fondi pensione possono attuare strategie di investimenti sostenibili e responsabili (SRI), nonché di investimenti che, al di là dell'aspetto finanziario, integrino valutazioni di natura ambientale, sociale e di governance (ESG), rimanendo capaci, allo stesso tempo, di produrre un rendimento finanziario per gli investitori.³

² COVIP (2022). *Guida introduttiva alla previdenza complementare*. Testo disponibile al sito: https://www.covip.it/sites/default/files/guida_introduttiva_alla_previdenza_complementare_0.pdf

³ Forum per la Finanza Sostenibile (2021). *Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali*. Testo disponibile al sito: <https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2021/11/Investitori-previdenziali-2021-Web.pdf>

Sotto quest'ultimo profilo, il dibattito è intenso soprattutto negli Stati Uniti, dove emerge in particolare l'esigenza di bilanciare le aspettative individuali di rendita finanziaria dei contribuenti, futuri titolari della pensione integrativa, con gli altri interessi collettivi, come i molteplici aspetti legati alla tutela dell'ambiente. In tal senso, uno degli snodi principali concerne dunque la scelta del soggetto al quale deve essere assicurata primaria tutela: versando contributi nel fondo pensione, il lavoratore mira a conseguire, al termine della carriera lavorativa, una pensione il più generosa possibile, e dunque ha interesse a massimizzare il ritorno finanziario, aspetto che la finanza ad impatto sociale non sempre garantisce (o garantisce solo parzialmente).

Inoltre, se è vero che i fondi pensione potrebbero costituire una forza decisiva per convincere le imprese ad abbracciare valori ambientali, sociali e di governance, come la lotta al cambiamento climatico o il progresso dell'equità occupazionale, è altrettanto vero che gli stessi devono allineare tali obiettivi con il loro dovere fiduciario di proteggere i fondi pensione dei loro membri. Invero, una delle preoccupazioni maggiori riguarda proprio il rischio di possibili violazioni dei doveri fiduciari, da una parte, e delle regole di prudenza, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento, dall'altra.⁴

In sintesi, è possibile affermare che gli investimenti sostenibili stiano comunque iniziando ad assumere un ruolo sempre più cruciale nelle politiche di investimento degli operatori previdenziali, anche italiani. Le motivazioni sottese a tale spinta sono rinvenibili, oltre che nella possibilità di coniugare l'impatto socio-ambientale con un adeguato ritorno finanziario, nell'impulso proveniente dal quadro normativo, nella gestione più efficace dei rischi finanziari, nel dovere fiduciario verso

4 Luisetto L.G. (di prossima pubblicazione). *Il "capitale dei lavoratori statunitensi" nella green transition.*

→ parti sociali

aderenti e beneficiari, nonché nel fatto che la sostenibilità in generale sta divenendo un elemento centrale nelle decisioni di investimento dei risparmiatori.⁵

Passando al secondo profilo, il punto di partenza è dato dal fatto che le associazioni sindacali e datoriali non costituiscono più meramente “soggetti di rappresentanza”, ma sempre di più **organismi che offrono beni e servizi**, anche in funzione di supplire alle mancate entrate da tesseramento, oltre che di incentivare le adesioni.⁶

Pertanto, un'ulteriore funzione attribuita alle organizzazioni sindacali è quella di **sostenere i lavoratori nell'economia di mercato**, erogando a questi ultimi servizi aggiuntivi e/o colmando gli spazi lasciati scoperti dall'intervento legislativo.⁷

→

SOSTENERE I LAVORATORI NELL'ECONOMIA DI MERCATO

5 COVIP (2021). *Relazione per l'anno 2021*, p. 106. Testo disponibile al sito: <https://www.covip.it/la-covi-p-e-la-sua-attivita/pubblicazioni-statistiche/relazioni-annuali>

6 Cristofolini C. (2021). *Sindacato e trasparenza finanziaria in prospettiva comparata*. *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, n. 1, p. 81.

7 Marazza M. (2022). *Diritto sindacale contemporaneo*. Giuffrè, Milano, p. 132.

A titolo di esempio, i sindacati offrono servizi nel settore dell'assistenza fiscale, tramite i CAF, e dell'assistenza sociale, tramite i Patronati, fino a spingersi all'ambito delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, e sempre più spesso sono legati alle associazioni dei consumatori. Questa attività, per sua natura "bidirezionale", conduce ad affrontare la seconda questione aperta in ordine al possibile legame tra parti sociali e finanza sostenibile.

In altre parole, induce a chiedersi se il sindacato, tra i vari servizi che eroga, non dovrebbe occuparsi altresì di tutela finanziaria, ad esempio offrendo formazione in tema di finanza e proponendo servizi che tutelino il lavoratore che investe nella finanza ad impatto sociale. Una questione correlata è, da ultimo, entro quale perimetro possa eventualmente espandersi tale competenza.

Riferimenti sitografici



propensione.it



ipsoa.it



esgnews.it

POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Anna Nicolussi Principe
*Ispettrice del lavoro
in Trento*



Con il termine politiche del lavoro si intende l'insieme degli interventi pubblici nel mercato del lavoro diretti a promuovere l'occupazione, agevolare gruppi di soggetti con particolari difficoltà, persone inattive e soggetti a rischio di perdita involontaria del proprio posto di lavoro.

LA FINANZA A IMPATTO SOCIALE COSTITUISCE LA VIA PRIVILEGIATA PER VEICOLARE L'INVESTIMENTO PRIVATO SUL PIANO DELLE POLITICHE PUBBLICHE



Secondo la classificazione europea LMP (*Labour Market Policies*), le politiche del lavoro si suddividono in nove categorie, raggruppate in tre macrotipologie: **servizi** (categoria 1), **misure di attivazione o politiche attive** (categoria 2-7), **interventi di supporto al reddito o politiche passive** (categoria 8-9).

Le politiche passive del lavoro sono indirizzate a chi ha perso involontariamente l'occupazione o vede sospeso il proprio rapporto di lavoro e hanno come obiettivo quello di affrontare i problemi socio-economici derivanti dallo stato di disoccupazione.

Si tratta di **misure di natura assistenziale o assicurativa** che garantiscono da un lato una forma di sostegno al reddito al beneficiario, dall'altro, in caso di sospensione, tentano di evitare la dispersione delle risorse e delle competenze transitoriamente inutilizzate, in vista della ripresa dell'attività aziendale.

Tra i principali strumenti di politica passiva del lavoro si possono annoverare, con riferimento ai lavoratori sospesi: la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), e straordinaria (Cigs), il Fondo di integrazione salariale (FIS) per i dipendenti non coperti dalle precedenti misure e altri Fondi di solidarietà territoriali o settoriali, con adesione basata sulla contrattazione

→ politiche attive e passive del lavoro

collettiva; con riferimento a quanti hanno perso il proprio posto di lavoro: la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) per la generalità dei lavoratori dipendenti, la DisColl per i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e dottori di ricerca, l'Indennità di disoccupazione agricola per i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Per politiche attive del lavoro si intende, invece, quell'insieme di azioni volte a favorire l'accesso all'occupazione, avendo particolare riguardo a coloro che incontrano maggiori difficoltà, come ad esempio i giovani, le donne, i soggetti portatori di handicap, i disoccupati di lunga durata, aiutandoli nell'attività di ricerca di un'occupazione, migliorando le loro competenze e, dunque, le potenzialità occupazionali, riducendo il costo del lavoro per le imprese, creando occasioni di lavoro.



Si tratta, quindi, di una serie di interventi molto eterogenei tra loro che solo in parte prevedono erogazioni monetarie (come nel caso di incentivi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali) e che consistono per lo più in **interventi atti a rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro, adeguando le caratteristiche dell'offerta alla domanda, e migliorando l'accesso all'occupazione.**

Tra le principali misure di politica attiva del lavoro si possono annoverare, a titolo esemplificativo, l'assistenza alla ricerca attiva del lavoro, l'informazione e l'orientamento professionale, la creazione diretta e temporanea di posti di lavoro, la riqualificazione professionale, la formazione continua dei lavoratori occupati.

I servizi rientranti nel novero delle politiche attive del lavoro vengono erogati, in via principale, dai Centri per l'Impiego, ma anche da altri soggetti quali le Agenzie per il Lavoro, gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le Università, pubbliche e private, i Comuni e le Camere di Commercio, le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i Patronati, gli Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza e la tutela della disabilità.

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2015 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che si occupa di coordinare e indirizzare i servizi e le misure di politica attiva, in stretta collaborazione con le Regioni.

Sotto il profilo del finanziamento delle politiche passive e attive del lavoro un ruolo di primo ordine è svolto dagli investimenti pubblici nazionali ed europei. Tuttavia, le risorse stanziare, per quanto cospicue, non risultano sufficienti a rispondere all'incremento delle esigenze di tutela del lavoro che si sono manifestate anche a seguito della crisi legata alla pandemia da Covid-19.

→ politiche attive e passive del lavoro

È emersa, dunque, la necessità di ripensare agli strumenti di finanziamento delle politiche del lavoro valorizzando nuovi canali di investimento che prevedano l'immissione anche di risorse private.

In questo senso, la finanza a impatto sociale può costituire la via privilegiata per veicolare l'investimento privato sul piano delle politiche pubbliche. Con riferimento all'ausilio di risorse private nel campo delle politiche passive del lavoro un esempio importante è rappresentato dall'emissione delle prime obbligazioni sociali dell'Unione Europea dirette al finanziamento di prestiti nell'ambito dello **strumento SURE**. Si tratta di uno **strumento adottato dall'Unione con lo scopo di sostenere la spesa che i governi affrontano per la tutela dell'occupazione, proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono della pandemia da Covid-19**¹.

In ordine al finanziamento privato delle politiche attive del lavoro particolare rilevanza assumono i cd. *social impact bonds* (SIB), strumenti di investimento che si stanno sviluppando principalmente sul terreno dell'inserimento lavorativo di categorie di soggetti più deboli quali i giovani, i migranti, i disoccupati e i lavoratori a rischio disoccupazione.

EMISSIONE DELLE PRIME OBBLIGAZIONI SOCIALI DELL'UNIONE EUROPEA DIRETTE AL FINANZIAMENTO DI PRESTITI

→

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Testo disponibile al sito: www.eur-lex.europa.eu, pp. 30-31.

In questo quadro meritano di essere segnalate le esperienze di alcuni Paesi europei.

In particolare quella dei **Paesi Bassi** con il lancio del primo SIB diretto ad affrontare il problema dell'inserimento lavorativo dei giovani di Rotterdam attraverso programmi diversificati che prevedevano, ad esempio, aiuti diretti a chi aveva deciso di provare ad avviare un'attività imprenditoriale, fornendo supporto nell'elaborazione di *businnes plan* o nell'individuazione di canali di finanziamento utili alla propria attività.

Quella della **Francia** dove lo strumento del SIB è stato testato per rilanciare l'occupazione delle aree periferiche del Paese fornendo supporto nella costituzione di nuove imprese in territori periferici che a loro volta possono generare occupazione. Il programma ha previsto, nello specifico, il finanziamento di attività formative per l'acquisizione delle competenze necessarie per intraprendere nuove attività imprenditoriali.

E ancora, **l'esperienza svizzera** in cui il SIB è stato diretto a finanziare una serie di interventi occupazionali volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro di un gruppo di migranti con permesso di soggiorno temporaneo².

² Cristofolini C. (2021). *Potenzialità e criticità dei social impact bonds per l'inserimento lavorativo*. *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 4, p. 1030.

P

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anna Nicolussi Principe
*Ispettrice del lavoro
in Trento*



La pubblica amministrazione è costituita da un insieme di apparati destinati all'esercizio dell'attività amministrativa che è funzionale alla soddisfazione degli interessi pubblici individuati dalla legge.

Con specifico riguardo al **mercato del lavoro**, l'amministrazione pubblica ha storicamente svolto un ruolo di primo piano nella creazione del cd. sistema di *welfare*, occupandosi, tra le altre cose, della concreta attuazione delle cd. misure di politica passiva e attiva del lavoro dirette, da un lato ad agevolare, con misure di sostegno al reddito, i soggetti che hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro o il cui rapporto di lavoro è stato sospeso, dall'altro a favorire l'accesso all'occupazione di categorie di soggetti più deboli.

LA FASE POST-PANDEMICA RICHIEDERÀ LA PIENA VALORIZZAZIONE DELLE MISURE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Di recente, la crisi pandemica da Covid-19, ha avuto un forte impatto sul mercato del lavoro, incrementando il ricorso a contratti di lavoro non standard (in particolare contratti a termine e part-time), comportando una riduzione delle ore lavorate, incrementando la discontinuità lavorativa, aumentando i livelli di disoccupazione¹.

Per fronteggiare tali difficoltà è stato particolarmente rilevante il ricorso alle misure di politica passiva del lavoro. Tuttavia, è verosimile immaginare che la fase post-pandemica richiederà la piena valorizzazione soprattutto delle misure di politiche attive del lavoro attraverso l'attivazione di servizi per l'impiego, la riqualificazione professionale e i programmi di incentivazione dell'occupazione².

1 Ministero dell'Economia e delle Finanze: dt.mef.gov.it

2 Cristofolini C. (2021). *Potenzialità e criticità dei social impact bonds per l'inserimento lavorativo*. *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 4, p. 1028.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

POLITICA
PASSIVAPOLITICA
ATTIVAINCENTIVO
ALL'IMPIEGO

RISORSE PUBBLICHE



FINANZA SOSTENIBILE

→ pubblica amministrazione

È certamente compito dell'amministrazione pubblica rispondere a tali esigenze attraverso l'impiego delle risorse disponibili.

Stante l'insufficienza delle risorse pubbliche destinate a questo settore, un contributo importante in materia di finanziamento potrebbe derivare dalla finanza ad impatto sociale - con strumenti quali i *social impact bond* e i *social bond* - capaci di attrarre l'investimento privato destinandolo al finanziamento delle politiche pubbliche.

In questa dinamica di investimento la pubblica amministrazione svolge un ruolo complesso. Essa rappresenta il soggetto che generalmente commissiona il *social bond* o il *social impact bond* e che si impegna a

restituire agli investitori il capitale maggiorato degli interessi in caso di raggiungimento del risultato sociale pattuito che viene accertato da un soggetto indipendente.

Il ricorso agli **strumenti di finanza sociale**, quali mezzi di finanziamento di servizi volti all'implementazione delle politiche attive del lavoro, non determina, quindi, l'affievolimento o la sostituzione del ruolo del soggetto pubblico nella creazione del sistema di *welfare*³. Al contrario, la pubblica amministrazione conserva il ruolo di attore principale di questo sistema, rappresentando il soggetto deputato per legge alla cura dell'interesse di utilità generale.

La finanza ad impatto sociale, attraverso la realizzazione di forme di partenariato pubblico-privato, diviene, invece, uno degli strumenti di finanziamento dell'attività di cura dell'interesse pubblico.

³ Ciarini A. (2018). *Tra finanza e innovazione sociale. Pressioni esterne e varietà nazionali*. La Rivista delle Politiche Sociali, n. 3, p. 193; nello stesso senso, Cristofolini C. (2021). *Potenzialità e criticità dei social impact bonds per l'inserimento lavorativo*. Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4, p. 1028.

RISPARMIO

Anna Nicolussi Principe
*Ispettrice del lavoro
in Trento*



Dal punto di vista economico si definisce risparmio quella quota di reddito di persone fisiche, imprese o istituzioni che non viene spesa nel periodo in cui il reddito viene percepito, ma viene accantonata in vista di eventuali spese future. Rappresenta, quindi, il sacrificio di un consumo presente, in vista di un utilizzo futuro.

Sul mercato si realizza un incontro tra domanda e offerta di risparmio, una richiesta di prestiti di capitali di risparmiatori che vengono ceduti e investiti a vari saggi di interesse, che ne costituiscono la controprestazione denominata rendita del risparmiatore.

IL RISPARMIO RAPPRESENTA IL SACRIFICIO DI UN CONSUMO PRESENTE, IN VISTA DI UN UTILIZZO FUTURO



L'investimento da parte di piccoli risparmiatori, famiglie e imprese, risponde alla teoria economica del nesso tra rischio e rendimento, secondo cui all'assunzione di un maggiore rischio corrisponde un maggiore guadagno atteso. **L'obiettivo del risparmiatore è, infatti, quello di massimizzare il rendimento derivante dall'assunzione del rischio connesso all'investimento.** Dati questi parametri il risparmiatore deciderà quando e dove allocare le proprie risorse.

La finanza sociale si colloca tra le nuove possibilità di investimento offerte dal mercato, offrendo prospettive di rendimento innovative. Una delle maggiori peculiarità è rappresentata dal fatto che si tratta di un rendimento che non è solo monetario, ma è rappresentato anche dall'impatto sociale in termini di utilità che questo comporta.

R

→ risparmio

Ciò contribuisce alla configurazione di una **nuova figura di investitore** non più orientato a dirigere il proprio risparmio verso azioni o obbligazioni proposte da istituzioni finanziarie, ma incline a utilizzare il proprio risparmio in investimenti che rispecchiano il proprio sistema valoriale apportando un'utilità anche alla **collettività**.


I Social Bond e Social Impact Bonds rappresentano due degli strumenti finanziari in grado di coniugare il rendimento finanziario con quello sociale.

Infatti, la remunerazione del capitale investito tramite questi strumenti è connessa al raggiungimento di un determinato risultato sociale. La logica sottostante è, infatti, quella secondo cui la risoluzione di un problema sociale evita un costo per la società e grazie a quel risparmio, la pubblica amministrazione si può permettere di remunerare gli investitori.

**LA FINANZA SOCIALE SI
COLLOCA TRA LE NUOVE
POSSIBILITÀ DI INVESTIMENTO
OFFERTE DAL MERCATO,
OFFRENDO PROSPETTIVE DI
RENDIMENTO INNOVATIVE**

→

Un elemento critico è, tuttavia, rappresentato dalla copertura del rischio: trattandosi di investimenti basati sul successo di interventi di rilevanza sociale, volti ad introdurre un cambiamento che genera risparmio, l'investitore si espone al rischio che nella realtà le cose non vadano come sperato e di non ricevere, in questo modo, l'utilità connessa all'investimento.



NUOVA FIGURA DI INVESTITORE



RISPARMIO



INVESTIMENTO SOCIALE



COLLETTIVITÀ

SOCIAL BOND

Chiara Cristofolini
Ricercatrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento



Si definisce *social bond* quello strumento obbligazionario in cui l'emittente si impegna a utilizzare i proventi per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi e/o preesistenti progetti sociali.¹ Tra questi, ad esempio, gli interventi sulle infrastrutture di base (ad es. strutture per la fornitura di acqua potabile), le azioni tese alla creazione di posti di lavoro anche tramite finanziamenti e micro-finanziamenti alle PMI, nonché le misure per agevolare l'accesso ai servizi essenziali (ad es. il servizio sanitario).

I social bonds costituiscono una componente molto sofisticata della finanza sostenibile (su cui *retro* “Finanza sostenibile”). La scelta di investimento, infatti, non si basa su di un semplice *screening* ESG (su cui *retro* “ESG”) negativo, volto a evitare attività poco sostenibili, ma su di una **selezione attiva di progetti, imprese o fondi**. **L'impatto sociale costituisce una condizione essenziale dell'investimento privato: l'intenzione dell'investitore è quella di perseguire un obiettivo sociale** (c.d. *intentionality*), **congiuntamente all'interesse finanziario** (c.d. *additionality*).


Per questa peculiarità, i social bonds vengono talvolta annoverati nella c.d. finanza d'impatto o *impact investing*, che costituisce un sottosistema di quella sostenibile o socialmente responsabile.

La prima sperimentazione riconducibile a questa dinamica di investimento è costituita dall'emissione dell'*Inter-American Development Bank* del 2014, finalizzata a raccogliere capitale privato per finanziare i progetti del programma “*Education, Youth, Employment – EYE*” della stessa banca. Per poter parlare di un vero e proprio mercato di obbligazioni sociali bisogna però attendere il 2017, con la nascita del *Social Bond Program* dell'*International Finance Corporation* (IFC). Da allora, questa tipologia di investimento si è diffusa rapidamente tanto che, complice la crisi pandemica, **il mercato è passato da meno di 10 miliardi di dollari nel 2019 a 194 miliardi del 2021.**²

Si tratta di numeri rilevanti, che dimostrano come sempre più investitori privati legghino le **decisioni di investimento alla sostenibilità** e come sempre più enti guardino al di là dell'**impatto economico**, considerando anche i **risvolti sociali**. Dal momento che tali strumenti sono nati nella prassi del mercato finanziario in tempi piuttosto recenti, non esiste ad oggi una disciplina legislativa organica. Il quadro di riferimento è frutto dell'autonomia privata e, in particolare, dei cosiddetti ***Social Bond Principles*** dell'*International Capital Market Association* (ICMA). Tali linee-guida, che costituiscono quelle più importanti per diffusione e numero di adesioni, specificano le caratteristiche che i prodotti finanziari debbono soddisfare per poter essere correttamente denominati *social bonds*.³

1 La definizione è contenuta in ICMA (giugno 2021 - Appendice I giugno 2022). *Social Bond Principles. Voluntary Process Guidelines for Issuing Social Bonds*.

2 WeWealth (17.5.2022). *Social bond: una guida per finanziare la rivoluzione sostenibile*.



→ social bond

Nella prospettiva della connessione tra lavoro, *welfare* e finanza sostenibile è particolarmente significativo che, a partire dal 2021, tra i progetti finanziabili figurino espressamente i “programmi destinati a prevenire e alleviare la disoccupazione derivante da crisi socioeconomiche”. Gli interventi connessi all’occupazione, tesi a preservare o creare nuovi posti di lavoro e a migliorare le condizioni di lavoro risultano in questo modo espressamente annoverati tra le principali aree di intervento. A ciò ha senz’altro contribuito l’emissione da parte dell’Unione Europea dei *social bonds* SURE nel corso del 2020. Con i proventi di tali obbligazioni sociali è stato finanziato il programma SURE - *Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*⁴ che ha sostenuto interventi di riduzione dell’orario lavorativo dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché misure di carattere sanitario nei luoghi di lavoro. Gli Stati membri hanno così potuto irrobustire i propri sistemi di tutela, aumentando l’importo delle indennità

3 Lenzi D. (2021). *La finanza d’impatto e i green e social bonds. Fattispecie e disciplina tra norme speciali e principi generali*. Banca Impresa Società, n. 1, p. 115 ss.

4 Regolamento UE 2020/672 19.5.2022; Cristofolini C. (2022). *Il sostegno all’occupazione SURE: verso una sicurezza sociale anche europea?* Diritti Lavori Mercati, n. 2.

spettanti, estendendo la durata massima della copertura, nonché ampliando il novero dei beneficiari delle prestazioni. Nel chiarire le caratteristiche dei progetti finanziabili, le linee guida ICMA mirano soprattutto a fornire agli investitori la certezza che i fondi mobilitati saranno destinati all'obiettivo sociale predeterminato dall'emittente. Lo scopo è quello di contenere il fenomeno del c.d. *social washing*, ossia di quelle pratiche in cui gli investitori vengono indotti a finanziare obiettivi che sono sociali soltanto in apparenza, o a finanziare imprese che, per migliorare la propria reputazione, mettono in atto finte iniziative di responsabilità sociale.

Vista la crescente rilevanza degli interessi finanziari in campo sociale, tuttavia, da più parti si è sollevata l'esigenza di affiancare ai *Social Bond Principles* un quadro legislativo adeguato, che definisca cosa sia un progetto socialmente rilevante e che introduca effettivi rimedi in caso di mancata osservanza degli obblighi sociali connessi all'operazione finanziaria. Su questi presupposti si è avviato il dibattito sull'**adozione di una tassonomia sociale a livello europeo**, ossia sulla previsione di una classificazione delle attività socialmente rilevanti, (su cui *infra*: "Tassonomia sociale") diretta a rendere il sistema complessivamente più trasparente.

Bibliografia

Cristofolini C. (2022). *Il sostegno all'occupazione SURE: verso una sicurezza sociale anche europea?* Diritti Lavori Mercati, n. 2.

ICMA (giugno 2021 - Appendice I giugno 2022). *Social Bond Principles. Voluntary Process Guidelines for Issuing Social Bonds.*

Lenzi D. (2021). *La finanza d'impatto e i green e social bonds. Fattispecie e disciplina tra norme speciali e principi generali.* Banca Impresa Società, n. 1, p. 115 ss.

WeWealth (17.5.2022). *Social bond: una guida per finanziare la rivoluzione sostenibile.*

Riferimenti sitografici



[icmagroup.org](https://www.icmagroup.org)



[we-wealth.com](https://www.we-wealth.com)

SOCIAL IMPACT BOND

Chiara Cristofolini
*Ricercatrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Il *Social Impact Bond* (SIB) è uno strumento finanziario destinato alla realizzazione di progetti di pubblica utilità che prevede la remunerazione degli investitori soltanto nel caso in cui i risultati sociali, prestabiliti e opportunamente misurati, siano raggiunti.

Da questa definizione possiamo desumere che il SIB si contraddistingue nel panorama finanziario per due principali ordini di ragioni. In primo luogo, esso **finanzia la realizzazione di progetti in grado di generare un impatto sociale**. Per questo motivo, il SIB rientra nella più ampia categoria delle misure di *impact investing*. In secondo luogo, il SIB prevede una **remunerazione per l'investitore solo in caso di successo** dell'iniziativa.

FINANZA PROGETTI IN GRADO DI GENERARE UN IMPATTO SOCIALE



Pertanto, qualificare lo strumento finanziario come “bond” è, a ben vedere, improprio. I SIB **non sono titoli obbligazionari**, perché non presentano alcune delle caratteristiche specifiche di un'obbligazione standard, come la restituzione del capitale investito e il pagamento periodico degli interessi. Essi configurano piuttosto delle azioni, rientranti nella categoria “Pay by Result” o “Pay for Success”.

I SIB sono nati e si sono sviluppati in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008 come risposta all'arretramento del *welfare* pubblico. La generale contrazione dei bilanci pubblici, indotta dalla diffusione di misure di *austerità*, infatti, ha determinato la necessità di far fronte alla **continua crescita dei bisogni sociali** attraverso l'apertura del sistema di politiche pubbliche agli investimenti privati.

 → SIB

Non è un caso, quindi, che il primo SIB sia stato lanciato nel 2010 nel Regno Unito per raccogliere risorse private da destinare al finanziamento di interventi di reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti del carcere di Peterborough, al fine di diminuire il tasso di recidiva.¹

Da allora, tali modelli di investimento si sono sviluppati principalmente sul terreno degli **interventi in ambito lavorativo**. Dei 275 SIB lanciati ad oggi nel mondo, la maggioranza (75) ha finanziato o sta finanziando progetti di “Employment and training”.²

 → Sono tre, in particolare, gli ambiti di intervento:

- 1 l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani Neet, acronimo che indica giovani non impegnati in attività di studio, lavoro o formazione professionale;
- 2 il finanziamento di percorsi di inclusione socio-lavorativa dei disoccupati;
- 3 e il sostegno a progetti per la partecipazione al mercato del lavoro dei migranti.³

1 Su questa esperienza: Rand Europe (2015). *The payment by results Social Impact Bond pilot at HMP Peterborough: final process evaluation report*. Testo disponibile al sito: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486512/social-impact-bond-pilot-peterborough-report.pdf.

2 L’Impact Bond Global Database di Social Finance raggruppa i Sib esistenti in 8 categorie, la prima delle quali è Workforce Development con 75 Sib. Tale categoria è seguita da Housing/Homelessness (37); Health (46); Child and Family Welfare (48), Education (44), Criminal Justice (18); Poverty reduction (3); Agriculture and environment (4).



3 Per una descrizione dei principali progetti attuati in questi campi sia consentito il rinvio Cristofolini C. (2021). *Potenzialità e criticità dei social impact bonds per l’inserimento lavorativo*. Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4, p. 1027 ss.

Per le dimensioni che sta assumendo nella pratica, questo **legame crescente tra finanza a impatto sociale e misure di inserimento lavorativo** non può essere trascurato da quanti, a diverso livello, si occupano di politiche del lavoro. L'interconnessione tra finanza e lavoro, infatti, promuove dinamiche inedite fra investimenti privati, interventi occupazionali e controllo pubblico che non dovrebbero essere lasciate all'andamento dei mercati finanziari, ma dovrebbero essere adeguatamente approfondite e presidiate.

Nell'ottica delle politiche del lavoro, uno degli aspetti maggiormente interessanti dei SIBs è indubbiamente l'impianto *multi-stakeholders*.

Il funzionamento dello strumento, in particolare, fa leva su articolati partenariati, composti da almeno quattro diversi attori:

- 1. Il soggetto che commissiona il SIB**, solitamente una istituzione pubblica di livello nazionale e/o territoriale, che raccoglie i fondi da investitori privati con l'impegno di restituire il capitale maggiorato degli interessi in caso di raggiungimento del risultato sociale pattuito;
- 2. Uno o più investitori**, che possono essere persone fisiche o giuridiche, profit e non profit;
- 3. L'organizzazione attuatrice del progetto sociale** finanziato dagli investitori, ossia il c.d. service provider, normalmente un ente del privato sociale;
- 4. Nonché un valutatore indipendente per la misurazione dell'impatto** generato dal progetto, di solito un centro di ricerca, il cui ruolo è fondamentale per assicurare trasparenza e accountability.



→ SIB

L'impianto multi-stakeholders costituisce uno degli elementi di maggiore interesse in quanto crea spazi di confronto fra attori diversi (pubblici, privati, profit e non-profit), potenzialmente in grado di offrire soluzioni innovative con ricadute sociali. Esso introduce, inoltre, nell'azione pubblica concetti economici di misurabilità dell'impatto, di responsabilità e di performance spesso lontani dal mondo dei servizi all'impiego e degli interventi di politica attiva.

Risulta così promossa la logica per cui l'esborso di denaro pubblico è strettamente legato alla realizzazione di un progetto occupazionale, il cui risultato è verificato da un ente indipendente.

L'introduzione di logiche di profitto nel campo delle politiche occupazionali non è, tuttavia, esente da elementi problematici. I SIB sono stati considerati alternativamente una leva per veicolare capitali privati su scopi

APERTURA DEL SISTEMA DI POLITICHE PUBBLICHE AGLI INVESTIMENTI PRIVATI



sociali⁴ o il mezzo per privatizzare i bisogni, introducendo approcci di tipo manageriale nel *welfare* pubblico.⁵ Ed in effetti, in Paesi come il nostro, tradizionalmente caratterizzati da un alto grado di protezione sociale erogata dall'attore pubblico, il SIB può assumere entrambi i volti: può costituire un mezzo per veicolare risorse private verso il finanziamento di progetti occupazionali che altrimenti non verrebbero realizzati; ma può anche assecondare la finanziarizzazione dei bisogni, ossia la subordinazione della protezione sociale al soddisfacimento di criteri finanziari.

Per evitare che la diffusione di meccanismi *pay-by-results* come i SIB faccia prevalere logiche di profitto a discapito della risposta ai problemi sociali, l'attenzione verso queste sperimentazioni non deve far perdere di vista le caratteristiche dei bisogni esistenti in un determinato contesto territoriale e la qualità del progetto occupazionale. La ricerca di nuovi canali di finanziamento non deve cioè mettere in secondo piano i contenuti del progetto sociale, verso il quale lo strumento finanziario deve essere al servizio, né deve far venir meno la regia pubblica dell'intervento per la riattivazione delle persone in difficoltà.

4 In tal senso, tra gli altri, Liebman J.B. (2011). *Social Impact Bonds: a promising new financing model to accelerate social innovation and improve government performance*. Center for American Progress, p. 29; Salomon L.M. (2014). *New frontiers of philanthropy: A guide to the new tools and new actors that are reshaping global philanthropy and social investing*. Oxford University Press.

5 In quest'ottica, ad esempio, Warner M.E. (2013). *Private finance for public goods: social impact bonds*. J. Econ. Policy Reform, n. 16, IV, pp. 315-316; McHugh N. et. al. (2013). *Social impact bonds: a wolf in sheep's clothing?* Journal of Poverty and Social Justice, n. 21, III, p. 247 ss.

TASSONOMIA SOCIALE

Anna Bebber
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



La “tassonomia sociale” (cd. “*social taxonomy*”) può essere definita come il sistema di classificazione delle attività economiche che contribuiscono in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi sociali nell’Unione europea.

In altre parole, attraverso tale sistema classificatorio è possibile determinare in maniera chiara e trasparente **che cosa costituisce un investimento sociale e quali attività economiche possono essere ritenute socialmente sostenibili**, di modo che il capitale privato venga indirizzato verso attività di valore sociale, seguendo in parte la medesima logica adottata con riferimento agli investimenti ambientali.

ESTENDERE IL CONCETTO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE NEL PANORAMA EUROPEO E CLASSIFICARE LE ATTIVITÀ CHE INCORAGGIANO IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI SOCIALI



Sotto quest'ultimo profilo, negli ultimi anni la finanza sostenibile ed i provvedimenti adottati in tale ambito dall'UE si sono infatti concentrati prevalentemente sulla parte ambientale e sui prodotti finanziari *green*, come dimostra il Regolamento UE 2020/852, il quale ha introdotto un quadro generale per stabilire se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, consentendo di **determinare il livello di eco-sostenibilità di un investimento**. Per contro, la sfera sociale è stata per lo più trascurata ed ha continuato a trovare regolamentazione unicamente nella prassi del settore finanziario.

Pertanto, al fine di estendere la tassonomia delle attività economiche sostenibili anche al settore sociale, la Commissione europea ha chiesto alla *"Platform on Sustainable Finance"* (PSF) – ovvero ad un gruppo permanente di esperti che assiste la stessa nello sviluppo delle politiche per la finanza sostenibile – di elaborare delle proposte in tal senso.

T

INDIRIZZARE IL CAPITALE PRIVATO VERSO ATTIVITÀ DI VALORE SOCIALE E AMBIENTALE



→ tassonomia sociale

La risposta ha preso forma il 28 febbraio 2022, quando la PSF ha presentato il “*Final Report on Social Taxonomy*”¹, avente il precipuo scopo di estendere il concetto di investimento sostenibile nel panorama europeo e di classificare le attività che incoraggiano il rispetto degli obiettivi sociali dell’Unione europea, facendo così seguito ad una prima bozza originariamente presentata nel luglio dell’anno precedente².

Preme innanzitutto evidenziare che, mentre la tassonomia ambientale si erige su forti basi scientifiche (come le scienze naturali e le strutture internazionali quali l’Accordo di Parigi), lo stesso non può dirsi con riguardo alla classificazione sociale, rispetto alla quale i medesimi risultati di ricerca scientificamente convalidati risultano inapplicabili. Per questo motivo, il gruppo di esperti sulla finanza sostenibile propone di fondare la

1 Platform on Sustainable Finance, *Final Report on Social Taxonomy*, febbraio 2022.

2 Cfr. Platform on Sustainable Finance, *Draft Report by Subgroup 4: Social Taxonomy*, luglio 2021.

I 3 OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA TASSONOMIA SOCIALE



LAVORATORI



CONSUMATORI



SOCIETÀ INCLUSIVE
E SOSTENIBILI

social taxonomy su norme, principi autorevoli ed obiettivi internazionali, tra cui vengono in rilievo, in particolare, la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, entrambe adottate dall'OIL, la Convenzione europea sui diritti umani, la Carta sociale europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Pilastro europeo dei diritti sociali, e gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.³

In base al *Report* in parola, la struttura della tassonomia sociale fa perno attorno a **tre obiettivi principali**, i quali si riferiscono rispettivamente a tre diversi gruppi di destinatari. Il primo scopo, che si rivolge ai **lavoratori**, è costituito dal “lavoro dignitoso” ed include la creazione di posti di

³ Platform on Sustainable Finance, *Final Report*, quote, p. 32.

→ **tassonomia sociale**

lavoro, la protezione sociale, la tutela dei diritti dei prestatori ed il dialogo sociale. La seconda finalità, riservata al *target* dei **consumatori** e degli utilizzatori finali di un determinato bene, consiste nel “benessere e standard di vita adeguati”, in ciò ricomprendendovi la tutela dei consumatori e la garanzia di diritti economici e sociali, tra cui il diritto alla salute, all'alimentazione ed all'istruzione. Infine, il terzo macro-obiettivo mira a **società e comunità inclusive e sostenibili**, puntando alla tutela del diritto sui territori, dei diritti umani e dei diritti delle popolazioni indigene, nonché a garanzie di accesso ai servizi essenziali per le comunità vulnerabili e bisognose.

L'emittente (pubblico o privato) dovrà spiegare perché e come gli investimenti saranno allineati alla tassonomia sociale, specificando quale obiettivo si è prefissato ed a quale gruppo è destinato il progetto sociale.⁴

RAFFORZARE IL DIALOGO SOCIALE, PROMUOVERE LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

4 Cristofolini C. (2022). *Il sostegno all'occupazione SURE: verso una sicurezza sociale anche europea?* Diritti Lavori Mercati, n. 2, p. 22.

5 Platform on Sustainable Finance, Final Report, cit., pp. 35-36.

Infine, ciascuno dei tre obiettivi principali sopra elencati dovrà essere integrato da alcuni “**sotto-obiettivi**” più specifici. Ad esempio, focalizzando l’attenzione sulla dimensione giuslavoristica, lo scopo legato al lavoro dignitoso si esplica:

- a)** nella necessità di rafforzare il dialogo sociale, promuovere la libertà di associazione e la contrattazione collettiva per la determinazione dei salari e delle condizioni di lavoro, nonché nell’esigenza di garantire che i livelli retributivi per i lavoratori siano fissati in modo prevedibile e trasparente, e siano altresì in grado di assicurare una vita dignitosa ai lavoratori e alle loro famiglie;
- b)** nella promozione dell’uguaglianza e della non discriminazione sul lavoro;
- c)** nella garanzia del rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori svolgendo una due diligence basata sul rischio.⁵

Riferimenti sitografici



[ambrosetti.eu](https://www.ambrosetti.eu)



[esgnews.it](https://www.esgnews.it)



[riskcompliance.it](https://www.riskcompliance.it)

TERRITORIO

*Allegra Elena Pallaroni
Collaboratrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Esistono molteplici nessi fra politica e territorio, nessi che si articolano sul piano istituzionale nell'organizzazione e nella distribuzione del potere all'interno di un determinato Stato. Il territorio è il contesto in cui si arriva all'erogazione ultima e diretta dei servizi pubblici ai cittadini ed è proprio quella locale la dimensione in cui diventa rilevante l'efficienza degli enti pubblici. Il territorio, a seconda di come viene suddiviso, è anche il palcoscenico in cui emergono gli squilibri e le disuguaglianze che determinano la necessità di intervento delle autorità pubbliche.

Il fenomeno della **globalizzazione** e dell' **internazionalizzazione dei rapporti** ha per assurdo avuto la funzione di rafforzare l'esigenza di una migliore organizzazione di bisogni e soluzioni su scala locale.

L'arena locale sembra, d'altra parte, la migliore unità di grandezza per ipotizzare una pianificazione efficace in grado di svilupparsi in implementazione efficiente. Esiste forte interdipendenza fra i fenomeni tipici di un territorio e la conseguente necessità di risposte a livello istituzionale, e sono gli **enti locali** ad affermarsi quali migliori attori per il **coordinamento e la realizzazione di politiche pubbliche** rispondenti ai bisogni specifici di un dato territorio.

DIVENTARE AUTO-SOSTENIBILI PER UN'EUROPA PIÙ SOLIDALE



Invero, il contraltare della globalizzazione è stato lo sviluppo di un'idea nuova nell'approccio ai luoghi e di un obiettivo comune verso una politica che sia sempre più a disposizione delle persone che abitano quei luoghi.

Lo sviluppo locale è ancora più essenziale oggi, nel contesto delle sfide emergenti legate al cambiamento climatico, all'aumento delle disuguaglianze e all'intensificarsi dei flussi migratori.

La tendenza della popolazione a vivere sempre di più nelle aree metropolitane comporta sfide molteplici per le realtà locali: i partenariati pubblico-privati e gli strumenti finanziari innovativi sono i principali alleati in questo senso, grazie al supporto che offrono al fine di incrementare i fondi disponibili e offrire soluzioni rispondenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

T

UNA POLITICA SEMPRE PIÙ A DISPOSIZIONE DELLE PERSONE



TERRITORIO



POLITICA

→ territorio

Lo scopo è quello di divenire auto-sostenibili a livello nazionale e contribuire così al raggiungimento di un'Europa più solidale, più forte e coesa, e la base da cui partire è quella della promozione di trasformazioni istituzionali che si dimostrino a misura dei luoghi. Saldare la finanza alla dimensione sociale può nei fatti rappresentare il punto chiave del nuovo sviluppo sostenibile, anche considerato che una pianificazione locale degli interventi offre una migliore gestione dei rischi.

Dagli anni Ottanta in poi, lo spazio politico ha avuto la tendenza a ricomporsi e a ridefinirsi in nuove forme di politica sempre più incentrate su interessi a base territoriale. È storicamente comprovabile il dato che la costituzione e il rafforzamento dei livelli intermedi di governo siano stati a lungo al centro di iniziative di riforma in diversi Paesi europei.

LO SCOPO È DIVENIRE AUTO-SOSTENIBILI
A LIVELLO NAZIONALE



Del resto, la dimensione locale non è un'entità naturale, ma al contrario è uno spazio istituzionale, politico e socio culturale, nell'ambito del quale è possibile, oltre che doveroso, impostare nuovi sistemi di azione al servizio della società civile e, in ultimo, dello Stato tutto.

È indubbio che oggi esista, molto più che in passato, la cultura della *multi-level governance*, una cultura che ha preso avvio grazie al coinvolgimento degli Stati nazionali nella dimensione sovranazionale europea, ma anche più generalmente in quella internazionale. A questa progressiva denazionalizzazione delle politiche di sviluppo, ha seguito però un reinventarsi delle realtà istituzionali subnazionali e locali. Lo Stato non ha più ricoperto il ruolo di allocazione autoritaria e di regolamentazione dall'alto, ma ha tutt'al più sviluppato un ruolo di partner-mediatore interessato a incontrare gli interessi di ogni attore coinvolto nel gioco democratico.



SALDARE LA FINANZA ALLA DIMENSIONE SOCIALE PUÒ NEI FATTI RAPPRESENTARE IL PUNTO CHIAVE DEL NUOVO SVILUPPO SOSTENIBILE

→ territorio

La dimensione locale appare come quella dimensione necessaria alla ristrutturazione statale, una ricostruzione che intende partire dagli attori di sviluppo economico e dal loro sistema di relazioni, in quanto la spazialità dell'azione statale non punta a coincidere con i suoi domini territoriali, ma si pone l'obiettivo di articolarsi entro e attraverso essi allo scopo di arricchirsi di un'organicità nuova e possibile solo con il coinvolgimento della dimensione locale.

Se in passato si considerava un approccio settoriale alle politiche, oggi l'approccio è certamente evoluto in un **approccio *place based***. I governi locali sono primariamente investiti della gestione del territorio e delle sue risorse, sono chiamati a pensare a politiche adeguate e a servirsi del dialogo fra attori pubblici e privati, nel perseguimento dell'obiettivo comune che è rappresentato dalla riuscita di un **progetto di sviluppo sociale condiviso**, che parta da base locale.

Questo cambio di rotta impone il considerare la necessità di nuovi strumenti in grado di permettere un migliore coordinamento fra livelli di governo e soluzioni proposte, ma anche di valutare ogni politica attraverso un meccanismo di monitoraggio che permetta l'affermazione e il perseguimento di buone pratiche.

La crisi del *welfare state* ha di fatto obbligato il devolversi delle politiche sociali ai livelli di governo subnazionali che, secondo il principio di sussidiarietà, sono il livello di governo più vicino al cittadino, oggi chiamato proprio a garantire i diritti di cittadinanza sociale che impattano la qualità della vita di tutto il comparto sociale.

T

TERZO SETTORE

Laura Dolazza
*Dottoranda presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Il concetto di terzo settore deriva dalla concezione secondo la quale nel sistema economico e sociale coesistono un primo settore, rappresentato dallo Stato, un secondo settore, costituito dalle imprese che perseguono finalità di lucro, ed un terzo settore formato da quelle attività produttive che non mirano al profitto, né ineriscono alla sfera della pubblica amministrazione.

Il terzo settore ricomprende una varietà di **forme giuridiche** caratterizzate dall'essere tutte **attive in diversi ambiti di intervento** (assistenza, cultura, volontariato, ricerca, istruzione, ambiente, sport etc.), quali, ad esempio, associazioni no-profit, cooperative sociali, organizzazioni non governative.

Gli enti del terzo settore svolgono una funzione sociale fondamentale nel processo di transizione sostenibile: creano condizioni e opportunità di partecipazione attiva per i cittadini che favoriscono l'inclusività, l'aggregazione collettiva in reti e, in generale, la coesione sociale, elementi tutti imprescindibili per uno sviluppo economico-relazionale sostenibile della società.


IL TERZO SETTORE SVOLGE UNA FUNZIONE SOCIALE FONDAMENTALE NEL PROCESSO DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE



Benché a livello comunitario non vi sia (ancora) una disciplina comune per il settore no-profit, l'Unione europea rappresenta il punto di riferimento per l'accesso a risorse destinate a tutte quelle organizzazioni che lavorano su progetti sociali o su progetti relativi a occupazione, affari sociali e integrazione nell'ambito del terzo settore.

Anche la finanzia sociale, intesa come strumento di finanziamento in grado di favorire investimenti in progetti capaci di produrre e sostenere azioni in favore della collettività, ha un impatto positivo e trasformativo per gli enti del terzo settore. Strumenti di finanziamento innovativi quali *social impact bond*, *social bond*, *crowdfunding*, titoli di solidarietà, *social lending* facilitano infatti la difficile fase di reperimento di risorse per gli enti del terzo settore, contribuendo, al tempo stesso, al coinvolgimento virtuoso della collettività nei progetti in cui essi sono impegnati.

RUOLO FONDAMENTALE DEL TERZO SETTORE NEL PROCESSO DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE



→ terzo settore

Ma oltre a beneficiare delle risorse provenienti dalle forme di finanziamento sociale, gli enti del terzo settore ricoprono un ruolo significativo nell'attuazione stessa di tali forme di finanziamento, come nel caso dei *social impact bond* (SIB), strumenti di investimento privato caratterizzati da una composizione soggettiva complessa la cui remunerazione è condizionata al raggiungimento di un determinato risultato sociale¹.

Secondo lo schema di funzionamento di tale strumento, ad esempio, il coinvolgimento degli enti del terzo è fondamentale per la gestione di programmi sociali che, autonomamente, le pubbliche amministrazioni non sarebbero in grado di realizzare per scarsità di risorse, strutture insufficienti e mancanza di competenze e capacità organizzative.

1 Cristofolini C. (2021). *Potenzialità e criticità dei social impact bonds per l'inserimento lavorativo*. Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4, p. 1027; Gambardella D., Rossi M.C., Salomone R. (2018). *La finanzia sociale come strumento per le politiche pubbliche*. Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona", n. 350, p. 13.

2 Pedri S. (2016). *La valutazione dell'impatto sociale nel Terzo Settore*. EURICSE. Testo disponibile al sito: <https://euricse.eu/wp-content/uploads/2016/09/Position-Paper.pdf>.

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LO SVILUPPO ECONOMICO RELAZIONALE SOSTENIBILE DELLA SOCIETÀ



PARTECIPAZIONE
ATTIVA



INCLUSIVITÀ



COESIONE
SOCIALE

Grazie ai SIB, infatti, gli enti pubblici hanno la possibilità di affidare la gestione di progetti sociali a operatori del settore più specializzati e competenti, creando una **sinergia virtuosa fra pubblico e privato** e risparmiando risorse; al tempo stesso, gli enti del terzo settore possono accedere a finanziamenti di importo superiore a quelli che avrebbero potuto ottenere attraverso i tradizionali canali per realizzare gli obiettivi prefissati. Inoltre, dal momento che l'accesso ai fondi è subordinato al successo del progetto, gli enti del terzo settore sono incentivati a migliorarsi costantemente per poter usufruirne. Gli investitori privati, dal canto loro, conseguiranno profitti tanto più elevati quanto più ampio sarà l'impatto sociale generato dai progetti².

Riferimenti sitografici



[treccani.it](https://www.treccani.it)



[cantiereterzosettore.it](https://www.cantiereterzosettore.it)

T

TRANSIZIONE DIGITALE

Camilla Faggioni
*Assegnista di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



La locuzione “transizione digitale”, o “trasformazione digitale”, indica un insieme di cambiamenti associati all’applicazione delle tecnologie digitali, che permettono di trovare, elaborare e rendere accessibili grandi quantità di contenuti, indipendentemente dalla reale disponibilità delle risorse (umane, materiali, intellettuali o economiche).

Se attuata con i dovuti accorgimenti, la transizione digitale può permettere di applicare soluzioni innovative per le imprese e per i singoli individui, di migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi pubblici, di promuovere una società più aperta ed equa, di consentire lo sviluppo di un'economia dinamica e sostenibile e di contribuire a combattere i cambiamenti climatici e a realizzare la *green transition*.


Dal punto di vista dell'UE, le tecnologie digitali presentano un enorme potenziale di crescita. Infatti, la Commissione UE, attraverso lo strumento dell'assistenza tecnica, aiuta gli Stati membri ad attuare riforme volte a liberare il proprio potenziale di crescita digitale.

LA TRANSIZIONE DIGITALE PERMETTE DI OTTENERE INFORMAZIONI PIÙ RAPIDE SULL'IMPATTO SOSTENIBILE E SUI RISCHI FINANZIARI



Per quanto attiene all'Italia, il decreto 11 marzo 2022, recante disposizioni di attuazione dell'Investimento 3.2 (Finanziamento di start-up) nell'ambito del PNRR, istituisce il Digital Transition Fund, che finanzia operazioni volte a favorire la transizione digitale, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale, del *cloud*, dell'assistenza sanitaria, dell'industria 4.0, della cybersicurezza, della *fintech* e della *blockchain*.

Per quanto riguarda la rilevanza della transizione digitale nel contesto della finanza sostenibile, è stato rilevato che, grazie all'uso della finanza digitale, la mobilitazione e l'impiego dei capitali per gli investimenti sostenibili sono stati più efficienti. La finanza digitale è un insieme di strumenti capaci di rendere meno costose, più veloci e più accurate la disponibilità, l'elaborazione e l'analisi di grandi quantità di dati complessi.



→ transizione digitale

In generale, il settore dei servizi finanziari è uno dei più coinvolti dalla transizione digitale, sia a causa delle sempre maggiori esigenze di **trasparenza** da parte degli *stakeholder*, sia perché le società di servizi finanziari operano in un sistema altamente regolamentato, per cui è necessario affidarsi alla tecnologia innovativa per stare al passo con standard sempre più esigenti.

Sotto il primo profilo, al fine di soddisfare le richieste degli *stakeholder*, nel settore finanziario sono stati svolti notevoli investimenti in nuove piattaforme digitali, dall'*online banking* alle app assicurative a valore aggiunto.

Sotto il secondo profilo, le autorità di regolamentazione e di vigilanza obbligano le istituzioni finanziarie ad aumentare la portata e la precisione dei dati, con la conseguenza che vi è una continua crescita della quantità di dati da gestire e da rendicontare. Ciò implica che i sistemi analitici devono tenere il passo con tali quantità.

Tale aspetto è ancora più accentuato nel caso specifico della finanza sostenibile: alle istituzioni finanziarie che operano in tale settore è richiesta una precisione nei dati ancora maggiore rispetto alle altre, sia da parte delle autorità, sia da parte degli investitori. Inoltre, nel campo della finanza sostenibile è cruciale disporre di sistemi operativi flessibili e adattabili, dato che le norme evolvono molto in fretta, e l'interesse della società verso le nuove forme di investimento è sempre maggiore.

Nel 2016 e nel 2017, il Gruppo di studio sulla finanza verde (GFSG) del G20 ha individuato diversi ostacoli all'impiego e alla diffusione della finanza sostenibile: asimmetrie informative, capacità analitiche limitate, disallineamento delle scadenze e difficoltà per gli investitori nell'identificare e valutare appieno i rischi associati agli investimenti sostenibili e le opportunità di guadagno. Oggi, la finanza digitale è in grado di superare la maggior parte di tali barriere.

In conclusione, attraverso l'utilizzo degli strumenti della finanza digitale, è possibile ridurre i tempi e i costi legati all'ottenimento di informazioni sull'impatto sostenibile e sui rischi finanziari degli investimenti, nonché aumentare la trasparenza e rendere più facile il monitoraggio sulle attività da parte delle autorità pubbliche.


V

VALUTAZIONE, MISURAZIONE IMPATTO

*Allegra Elena Pallaroni
Collaboratrice presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Si definisce valutazione la determinazione del valore di cose e fatti di cui si debba tenere conto ai fini di una decisione. L'ambito delle politiche sociali pubbliche è sembrato per molto tempo avulso dal metro valutativo perché, affinché questo venga applicato, è necessaria l'individuazione e l'impiego di elementi suscettibili di misurazione. Invero, gli obiettivi sociali delle politiche pubbliche non comprendono grandezze direttamente misurabili secondo i meccanismi comunemente conosciuti.



Tuttavia, negli ultimi anni è emerso nel contesto di pianificazione delle politiche pubbliche il concetto di impatto sociale e l'operazione di valutazione che si rende necessaria per misurare questo impatto. Si può trovare un primo richiamo al concetto di impatto sociale già nella Legge 106/2016 ed è poi lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a fornire delle linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore. Impatto è, nel linguaggio scientifico e tecnico, un concetto da definirsi quale "l'influenza esercitata da qualcosa", in questo caso dalle politiche pubbliche, "su qualcos'altro", in questo caso il comparto sociale.

La valutazione di impatto sociale viene definita a livello governativo quale valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

La previsione di un **monitoraggio delle politiche pubbliche** si allinea all'esempio di operazioni valutative già messe in pratica in altri contesti governativi e non si attesta quindi quale vera e propria novità, sebbene sia stata certamente accelerata nel contesto italiano dal recente accostamento alle politiche degli strumenti di finanza sostenibile. **La finanza sostenibile ad impatto sociale ha come obiettivo primario la gestione del denaro al fine di un ritorno sociale, senza trascurare il ritorno tradizionale cui mirano gli strumenti finanziari, vale a dire il ritorno economico.** La sfida sembra quindi diventata quella di adattare le collaudate metriche di misurazione della finanza quantitativa, al fine di riuscire a stimare anche il valore qualitativo che la dimensione sociale per forza di cose implica.

La difficoltà di una misurazione e valutazione dell'impatto sociale è di certo legata alla difficile quantificazione oggettiva e puntuale degli obiettivi progettati e dei risultati ottenuti nella programmazione e implementazione delle politiche pubbliche. Tuttavia, trattandosi di elemento essenziale dei meccanismi di funzionamento degli strumenti finanziari, le parti pubbliche e private sono state costrette in sede negoziale a selezionare puntualmente elementi che ne favorissero la misurazione e la conseguente valutazione.

L'obiettivo diventa la quantificazione del risultato, ed è possibile raggiungerlo solo attraverso la selezione puntuale del gruppo *target*, la definizione degli obiettivi, la prospettazione dei rendimenti economici e l'accordo sul metodo di valutazione impiegato.

Pertanto, sembra che una valutazione *ex post* possa considerarsi l'elemento portante della configurazione del progetto sociale. Il metodo controfattuale consente il raffronto fra i risultati ottenuti sulla popolazione *target* e quelli conseguiti su un gruppo di controllo, permettendo di monitorare l'andamento dell'intervento, di verificare i risultati conseguiti e determinare per differenza il grado di successo degli interventi realizzati.

Sono stati i *Social Impact Bond* lo strumento in grado di far emergere la **centralità della misurazione del risultato** al fine di stimare i benefici che l'intervento garantisce alla collettività e affermare l'importanza del possibile risparmio per il settore pubblico, qualora l'intervento si dimostri efficace. Si tratta, d'altra parte, di un meccanismo finanziario a risultato, il cui successo è di per sé condizionato al raggiungimento di obiettivi non di tipo economico, ma aventi finalità sociali, dove quindi sono gli stessi investitori che scommettono sulle capacità del social provider di realizzare progetti sociali che raggiungano determinati risultati. Dal canto suo la pubblica amministrazione ripone totale fiducia nel fatto che questi interventi offrano un risparmio sulla spesa sociale. Ciò che muove questo tipo di investimento socialmente responsabile è di certo la sua componente etica, la quale porta a obiettivi più ampi del mero rendimento finanziario, spostando l'interesse sull'investimento operato sulla società.

È proprio il sistema di misurazione e valutazione dell'impatto che può contenere in sé il seme contrario alla trasformazione della finanza a impatto in una leva per la privatizzazione dei bisogni, sottolineando convintamente invece l'importanza centrale dell'operazione di veicolazione dei capitali privati su scopi sociali. Il monitoraggio e la pretesa di risultato a livello sociale riescono nei fatti a rendere saldo il concetto che sia lo strumento finanziario ad essere al servizio della regia pubblica, la quale rimane l'attore principale del processo di sostegno al comparto sociale.

La valutazione e misurazione dell'impatto coinvolta nell'investimento sostenibile è quella che integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, perché solo in questo modo risulta possibile creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso. L'impatto sociale più compiutamente può essere definito come il cambiamento non economico che consegue alle attività delle organizzazioni governative e agli investimenti operati nel campo delle politiche pubbliche.

Sempre di più si invita all'adozione del metodo programmatico di interventi e risorse, cui consegua una sistematica verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, che non si dimentichi di valutare i costi, i rendimenti e i conseguenti risultati. È così che si compie la valutazione dei risultati e dell'impatto sul tessuto sociale, sfruttando specifici indicatori qualitativi e quantitativi che analizzino e monitorino gli interventi, evidenziando gli eventuali scostamenti dalle previsioni. Non si tratta di altro che non sia l'impiego di una funzionalità del mondo finanziario al contesto delle politiche sociali, che può a colpo d'occhio apparire quale fisiologico controsenso, ma racchiude in sé stesso forse la migliore possibilità per il mondo delle politiche pubbliche per imparare a diventare (sempre di più) effettive.

Z

ZERO NEET

Riccardo Salomone
*Professore ordinario presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Trento*



Zero-Neet è un progetto utile a favorire una strategia di azione congiunta e innovativa per aggredire il problema dei Neet - *neither in employment or in education or training* - a livello locale (per es. un Comune, una Provincia, un'area territoriale definita). Il progetto prevede la costruzione sperimentale e l'applicazione di un modello di finanziamento economico "ad impatto", idoneo a sostenere economicamente il programma sociale individuato.

INTRODUZIONE DI UNA NUOVA FIGURA DI TUTOR ALL'INTERNO DELLE SCUOLE CHE SI PRENDA CURA DEI NEET




La tipologia del partenariato pubblico-privato (per es. amministrazioni pubbliche competenti per istruzione e inserimento nel mercato del lavoro, Comuni cooperative sociali di tipo A e B) consente la costruzione di una rete di attori diversi con competenze puntuali, funzionale tanto alla prevenzione del fenomeno Neet quanto alla individuazione delle persone in tale condizione e quindi all'intervento nella dimensione "curativa" del fenomeno stesso.

Il progetto sociale è volto a contrastare il fenomeno dei Neet, attraverso un piano di:

1. PREVENZIONE DEGLI ABBANDONI SCOLASTICI

2. INDIVIDUAZIONE/INTERCETTAZIONE

3. ATTIVAZIONE/FORMAZIONE DEI NEET STESSI



→ zero neet

Il progetto sociale valorizza un approccio “cross-sectional”, ambisce a lavorare su gruppi diversi (coloro che sono a scuola e coloro che sono fuori dalla scuola). Il progetto vuole approfondire piste di innovazione tanto sul tema specifico dei Neet quanto sul tema dispersione scolastica: i due fenomeni sono parte della stessa “pipeline” e necessitano di approccio integrato in termini di policy.

Il progetto vuole **introdurre un tutor/animatore/coach all'interno delle scuole**, o tra reti di scuole, che si prenda cura, in interazione con docenti e educatori già presenti a scuola (quindi non sostituendosi al ruolo educativo dei docenti, ma integrandosi in maniera più profonda rispetto a quello che potrebbe fare un consulente esperto, come uno psicologo in uno sportello di ascolto), di intere classi in un'ottica di **prevenzione, orientamento e sviluppo di competenze trasversali** e che fronteggia insieme ai docenti possibili situazioni di disagio. Questa figura dovrebbe avere naturale prolungamento “fuori” dalla scuola, quando il Neet avrà bisogno di supporto specifico e personalizzato.

OBIETTIVI E OPPORTUNITÀ PER I
GIOVANI NEET



OPPORTUNITÀ
FUTURE



SICUREZZA
E SOSTEGNO



FORMAZIONE
E ORIENTAMENTO

Con riferimento, al meccanismo finanziario, il progetto ipotizza un *Social Impact Bond* (ma potrebbe giovare altresì delle opportunità d'impiego di strumenti di *social procurement*, di *social bonds* o *crowdfunding*). L'analisi di forme innovative di finanza è non solo preliminare alla sperimentazione di una misura *pay-by-result* in collaborazione con gli attori locali, ma al contempo funzionale allo studio di fattibilità del progetto sociale, potendosi immaginare forme di interazione tra i due mondi: si pensi, ad esempio, all'offerta di forme di microcredito agevolato al Neet che si impegna alle misure formative.

Progetto grafico e impaginazione
Edesign Trento

Stampa
Effe e Erre litografia

La presente pubblicazione si inserisce nell'ambito delle attività di ricerca del progetto Jean Monnet "Financial Innovation for Active Welfare Policies (FI4AWP)", attivato nel 2019 con il supporto della Commissione Europea (Programma Erasmus+).

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

